



LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO

Ristampa aggiornata al 31 marzo 2011

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO



Ristampa aggiornata al 31 marzo 2011

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

La raccolta di norme contenuta in questo volume non riveste carattere di ufficialità.
I testi riportati sono aggiornati al mese di marzo 2011.

SOMMARIO

Nota redazionale	13
Prefazione (<i>Dr. Gianni Letta</i>)	15
Introduzione (<i>Avv. Ignazio Francesco Caramazza</i>)	19
Premessa (<i>Cons. Diana Agosti</i>)	23

SEZIONE I COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1 La Costituzione	29
----------------------------	----

SEZIONE II LEGGI

2.1 Legge 7 agosto 1990, n. 241	79
<i>“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i>	
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo – artt. 7, 9 e 10	
Capo V – Accesso ai documenti amministrativi	
2.2 Legge 11 febbraio 2005, n. 15	87
<i>“Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”</i>	
Articoli 15, 16, 17 e 18	

- 2.3 Legge 14 maggio 2005, n. 80** 93
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”
Allegato – Modifica all’art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35
- 2.4 Legge 18 giugno 2009, n. 69** 94
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
Articoli 8 e 10

SEZIONE III DECRETI LEGISLATIVI

- 3.1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** 97
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Articoli 10, 11 e 43
- 3.2 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** 99
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Parte II – Titolo IV – Capo I – Accesso a documenti amministrativi
- 3.3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** 101
“Norme in materia ambientale”
Articolo 3 – sexies

SEZIONE IV DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- 4.1 Decreto del Presidente della Repubblica** 105
12 aprile 2006, n. 184
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
- 4.2 Decreto del Presidente della Repubblica** 115
28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Articoli 38 (L) e 59 (R)
- 4.3 Decreto del Presidente della Repubblica** 118
10 gennaio 1957, n. 3
“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”
Articolo 15

SEZIONE V REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 5.1 Il Regolamento** 121

SEZIONE VI NORME CORRELATE

- 6.1 Legge 3 agosto 2007, n. 124** 127
“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”
Articoli 39 e 42

6.2 Codice penale	130
Articolo 328 – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione	
6.3 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150	131
<i>“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”</i>	
Titolo II – Capo III – Trasparenza e rendicontazione della performance	
6.4 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104	134
<i>“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”</i>	
Allegato 4, art. 3, co. 2, lett. c) e art. 4, comma 1, n. 14)	
6.5 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82	136
<i>“Codice dell’amministrazione digitale”</i>	
Articolo 52	
6.6 Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235	137
<i>“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.</i>	
Articolo 47, comma 2	

SEZIONE VII NORMATIVA COMUNITARIA

7.1 Trattato 25 marzo 1957	141
<i>“Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”</i>	
Articolo 15	

7.2 Regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049	142
<i>“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”</i>	
7.3 Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE	155
<i>“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio”</i>	
7.4 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195	169
<i>“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”</i>	
7.5 Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE	180
<i>“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ”</i>	
7.6 Direttiva 22 dicembre 2003, n. 2003/124/CE	205
<i>“Direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato”</i>	
7.7 Direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/78/UE	212
<i>“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE”</i>	
Articolo 3 Modifiche alla direttiva 2003/6/CE	

7.8 Decisione 4 marzo 2004, n. 2004/258/CE	213
<i>“Decisione della Banca centrale europea relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3)</i>	

SEZIONE VIII

GIURISPRUDENZA IN MATERIA D’ACCESSO

Massime delle pronunce rese dal Consiglio di Stato in materia d’accesso	224
Massime delle pronunce rese dai TAR in materia d’accesso	245

APPENDICE

Legge 7 agosto 1990, n. 241	257
<i>“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”</i>	
Capo V – Accesso ai documenti amministrativi	
Testo Originario	
Legge 24 ottobre 1977, n. 801	259
<i>“Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”</i>	
Legge abrogata dall’art. 44 della legge 3 agosto 2007, n. 124	

Nota redazionale

Il successo riscosso dalla prima edizione del presente volume, le cui copie sono andate tutte velocemente esaurite, ci ha spinto a riproporre la raccolta, aggiornata al 31 marzo 2011.

In particolare sono state inserite le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il Codice del processo amministrativo nonché tutte le principali innovazioni intervenute in materia d'accesso agli atti, sia in ambito nazionale che comunitario.

Il testo è stato arricchito da un breve massimario non ufficiale delle più recenti pronunce in materia, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., curato dalla Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso.

L'accuratezza nella redazione e, soprattutto, l'attenzione posta all'aggiornamento del testo con gli ultimi mutamenti normativi coordinati tra loro, danno alla raccolta, che pure non riveste carattere di ufficialità, l'aspetto di un vero e proprio "codice dell'accesso" che auspichiamo possa ottenere, ancora una volta, l'apprezzamento non solo degli studiosi e degli operatori ma anche dei cittadini, nell'ottica di una sempre maggiore vicinanza alle esigenze di trasparenza e di effettiva fruibilità quotidiana dei servizi da parte degli utenti.

Diana Agosti

Prefazione

La trasparenza amministrativa, quale esigenza fondamentale degli ordinamenti democratici, consiste nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni, sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno, influenzando positivamente, quindi, anche il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.

Ciò consente a questi ultimi di veder garantito il proprio diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui la pubblica funzione si articola.

Peraltro, un più immediato coinvolgimento dei singoli nella vita pubblica appare ineludibile se si vuole assicurare una riduzione degli spazi di discrezionalità presenti negli apparati burocratici.

Lo scopo della presente pubblicazione è proprio quello di fornire, sia agli operatori giuridici che ai cittadini-utenti, un "codice" di pronta consultazione utile per affrontare una così importante ed attuale tematica quale è quella del "diritto di accesso", attraverso la raccolta della normativa rilevante.

Il codice si articola in sette sezioni, la prima delle quali è dedicata alla Costituzione della Repubblica Italiana, che per prima ha affrontato il tema della trasparenza e dell'informazione dei cittadini, corollario del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, base per l'esplicito riconoscimento del diritto di accesso.

La seconda sezione è dedicata alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale va il merito di aver dato vita al fondamentale strumento dell'accesso, attraverso la piena attuazione nell'ordinamento del principio della trasparenza amministrativa. Seguono le successive leggi di modifica più rilevanti, Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e Legge 18 giugno 2009, n. 69, le quali hanno apportato profonde modifiche alla legge del 1990, con una disciplina più organica e completa.

La terza sezione raccoglie i decreti legislativi più importanti riguardanti il diritto di accesso: innanzi tutto il Decreto 18 agosto 2000, n. 267, riguardante le leggi sull'ordinamento degli enti locali; il Decreto 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, fondamentale al fine di dirimere

i conflitti tra il diritto di accesso e l'altrettanto importante diritto alla riservatezza; infine, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante la normativa in materia ambientale.

Una intera sezione, la quarta, è dedicata alla raccolta di rango anche regolamentare: di grande rilevanza è il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ad opera del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con particolare riferimento all'articolo 38 (L) e 59 (R); infine, il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 15, riguardante il segreto d'ufficio.

Segue la quinta sezione, dedicata al Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, titolare di funzione consultiva e di funzione giustiziale a partire dal giugno 2006.

La sesta sezione raccoglie le norme correlate: la Legge 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, con particolare riferimento agli articoli 39 e 42, riguardanti gli atti coperti da segreto di Stato e le relative classifiche di segretezza; l'articolo 328 del Codice Penale, riguardante il rifiuto di atti d'ufficio; ed infine, il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, riguardante l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'articolo 11, relativo alla trasparenza degli atti relativi all'organizzazione interna della pubblica amministrazione.

La settima ed ultima sezione è dedicata alla normativa comunitaria: in primis l'articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che sancisce il diritto di accesso agli atti delle istituzioni comunitarie; il Regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; la Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE, e il relativo decreto legislativo di attuazione, riguardante l'accesso del pubblico all'informazione ambientale; la direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE, e la relativa direttiva recante modalità di esecuzione di quest'ultima, riguardante l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato; ed, infine, la decisione della BCE del 4 marzo 2004, n. 2004/258/CE, concernente l'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea.

Ci auguriamo che, anche grazie alla consultazione di questo codice, sia possibile rispondere alle forti istanze dei cittadini di conoscenza e di partecipazione al funzionamento dei meccanismi amministrativi e sia, così, implementata l'affermazione del nuovo ordine di rapporti tra amministrazioni e cittadini, in un procedimento più aperto al coinvolgimento delle diverse componenti sociali per realizzare una pubblica amministrazione paritaria e funzionale a una gestione migliore della cosa pubblica.

Gianni Letta*
*Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri*

* Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Introduzione

La legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sull'accesso ha introdotto nel nostro ordinamento una innovazione radicale.

Se, infatti, della necessità di una disciplina generale sul procedimento amministrativo si discuteva da svariati decenni, molto meno avvertita a livello di coscienza sociale e di auspicio dottrinario era l'affermazione del principio di trasparenza, tanto vero che l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto del diritto di accesso, ad opera delle quasi coeve leggi sulle autonomie locali e sul procedimento amministrativo e l'accesso, è stato salutato come fatto di rilevanza epocale.

Il nostro ordinamento è stato, infatti, dominato per anni dal principio di segretezza dell'azione amministrativa, ed è stato compito della più avveduta dottrina enucleare e porre accanto a quelli di legalità, imparzialità e buon andamento, formalmente riconosciuti dall'articolo 97 della Costituzione, il principio della trasparenza. La piena attuazione nell'ordinamento di tale principio è merito del legislatore del 1990 che, con la legge 7 agosto 1990, n. 241 ha dato vita al fondamentale strumento dell'accesso, diventato un capitolo principale del più ampio diritto all'informazione amministrativa.

L'introduzione, in via generale, nel nostro ordinamento di questo istituto, è stata salutata come un fatto di rilevanza epocale data la sua centralità in quella che taluni, tra cui l'allora Ministro della Funzione Pubblica, Remo Gaspari, hanno definito una riforma operante, una "rivoluzione copernicana" nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.

Da allora molte sono state le innovazioni apportate alla suddetta legge, da ultimo la più recente ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il merito di aver dettato una disciplina più organica e completa, invece, va alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale ha inciso profondamente sull'impianto della legge generale, insieme con la quasi coeva legge 14 maggio 2005, n. 80. Notevolissima è stata, in particolare l'elevazione – operata da detta normativa – del diritto di accesso a principio generale dell'attività amministrativa attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lettera (m) della Costituzione.

Tra le novità più rilevanti, recate da detta normativa, va sicuramente annoverata ancora la possibilità che viene data al cittadino di ricorrere contro il diniego di accesso ad un documento anche in via amministrativa, davanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: dal 2006, infatti, grazie al d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 di attuazione della L. n. 15/2005, accanto alla funzione consultiva si è affiancato un nuovo compito di tipo giustiziale. Ciò consente alla Commissione di contribuire, insieme al giudice amministrativo, all'accrescimento della trasparenza nell'attività amministrativa.

La disciplina del diritto di accesso, inoltre, presenta aspetti ed implica valutazioni che non possono prescindere da un coordinamento con la normativa in materia di tutela dei dati personali: lo ha avuto ben presente il legislatore il quale, nel novellare la L. n. 241/90, ha inserito nel corpo di quest'ultima alcuni riferimenti e rinvii al Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

La trasparenza è tornata ancora di recente a far sentire tutta la propria valenza ideologica anche in alcuni testi comunitari. A livello europeo, infatti, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, grazie alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, questo principio viene sancito espressamente, garantendo, di conseguenza, piena accessibilità a tutti i documenti dell'Unione.

Scopo del presente "codice" è quello di fornire agli operatori giuridici uno strumento di lavoro utile per affrontare la tematica del diritto di accesso ma soprattutto di procurare al cittadino le linee guida di pronta consultazione, utili per tutelare da solo il proprio diritto di accesso, senza bisogno di costose intermediazioni professionali, come consentitogli dalla legge.

Ignazio Francesco Caramazza*
Avvocato Generale dello Stato

* Vicepresidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Premessa

Mai come negli ultimi tempi nel nostro Paese (e non solo) si è fatta acuta l'antinomia tra tutela della riservatezza procedimentale ed esigenza di trasparenza nelle attività pubbliche. È un difficile equilibrio di cui danno conto i pareri e le prescrizioni delle istituzioni deputate all'implementazione delle norme sull'accesso.

Il possibile conflitto si configura non solo tra interesse pubblico e interesse privato ma anche tra divergenti pretese di singoli cittadini tendenti alcune ad accedere alle notizie, altre tendenti a conservarle riservate.

Quando si posero i principi fondamentali dell'accessibilità il quadro di riferimento economico, sociale e tecnologico era più circoscritto e per alcuni versi più semplice dell'attuale. Pochi, allora, avrebbero potuto immaginare che l'espansione della sfera del pubblico negli affari del privato cittadino e dell'impresa avrebbe comportato un possibile conflitto tra riservatezza ed accessibilità.

Nel primo dopoguerra, la ricostruzione dell'economia e del sociale hanno reclamato un "accertamento" di dati e di notizie personali, soprattutto negli archivi pubblici, all'epoca difficilmente consultabili, nell'impossibilità d'incrociare (pratica oggi usuale) le informazioni detenute dagli uni con quelle degli altri. Nel secondo dopoguerra ha prevalso lo sviluppo di banche dati di imprese, aziende e di altre strutture, soprattutto private, che nel tempo, hanno accumulato una quantità impressionante di informazioni personali sui cittadini.

Ciò ha indotto, nel tempo, il legislatore a muoversi secondo logiche che tenevano conto dei progressi anche delle tecnologie dell'informazione. Fino agli anni 70/80 del secolo scorso il legislatore ha mirato a tutelare il diritto del cittadino a conoscere i dati personali detenuti soprattutto in archivi pubblici e a semplificarne i rapporti con la pubblica amministrazione.

Nel 1990 con la legge 241 il legislatore si è preoccupato di rendere la Pubblica Amministrazione una "casa di vetro" in cui ogni cittadino possa entrare ed osservare lo sviluppo dei procedimenti ai quali si interessa. Il percorso verso la semplificazione e l'accessibilità ha comportato da un lato una maggiore trasparenza burocratica, dall'altro ha posto i rischi di un possibile uso distorto delle informazioni personali. Ma si è giunti a un compromesso accettabile per una società democratica, tra esigenze di piena apertura nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni da un lato, di riservatezza e segretezza dall'altro.

La Commissione per l'accesso individua il criterio di corretta prevalenza di un'esigenza sull'altra nella meritevolezza dell'interesse di volta in volta azionato con la richiesta di accesso.

Il diritto di accesso per qualche autore è solo un interesse legittimo, per altri un diritto civile costituzionalmente garantito o addirittura uno dei diritti dell'uomo.

Si tratta di tutele risalenti e già radicate in epoche antiche.

Il diritto di accesso ai documenti in mano pubblica era già costituzionalizzato nella Svezia del 1776 e a Venezia una legge del 1781 obbligava i pubblici funzionari a mostrare le carte ai cittadini e darne copia previo pagamento di una "mercede".

Nel 1814 la Costituzione norvegese introduceva anch'essa il diritto di accesso.

Fatto sta che nell'ordinamento comunitario l'art. 255 del Trattato CE prevede espressamente il diritto di accesso di qualsiasi cittadino nell'Unione (ma anche di ogni persona fisica o giuridica ivi residente) di accedere ai documenti delle istituzioni europee.

In Italia la legge n. 15 del 2005 ha modificato le attitudini della Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affidandole un ruolo pretorio che deriva dalla decisione dei ricorsi amministrativi in contraddittorio.

Ferma restando la natura non giurisdizionale dell'attività della Commissione, l'organo si iscrive nella categoria dei collegi giustiziali con compiti decisorivi e consultivi, con l'autorevolezza che è propria di un organo imparziale.

La velocità delle decisioni, la cura motivazionale, l'attenzione agli interessi trattati, la completezza del prodotto danno alla Commissione un prestigio conquistato sul campo in una pubblica amministrazione in evoluzione ancora lenta e che ha bisogno di chiari esempi di vicinanza al cittadino non in termini retorici, ma di effettiva prassi quotidiana.

Diana Agosti*

Capo del Dipartimento

per il coordinamento amministrativo

* Componente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

SEZIONE I

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1.1 Costituzione della Repubblica Italiana

(Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, Edizione Straordinaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1948)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale¹ e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso², di razza, di lingua³, di religione⁴, di opinioni politiche⁵, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

¹ Vedi XIV disposizione transitoria finale

² Vedi articoli 29, comma secondo; 37, comma primo; 48, comma primo; 51, comma primo

³ Vedi articolo 6 e X disposizione transitoria finale

⁴ Vedi articoli 8, 19 e 20

⁵ Vedi articolo 22

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento⁶

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche⁷.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi⁸. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge⁹.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica¹⁰.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

⁶ Vedi articoli 114 e seguenti e IX disposizione transitoria finale

⁷ Vedi articolo 3, comma primo e X disposizione transitoria finale. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la legge 15 dicembre 1999, n. 482

⁸ Vedi legge 27 maggio 1929, n. 810, sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929

⁹ Vedi articolo 3, primo comma; 19; 20

¹⁰ Vedi articoli 33 e 34

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹¹.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

¹¹ Vedi, anche, l'articolo 26, ultimo comma. La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I

Rapporti civili

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria¹² e nei soli casi e modi previsti dalla legge¹³.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà¹⁴.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale¹⁵.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

¹² Vedi articolo 111, comma primo e secondo

¹³ Vedi articolo 25, comma terzo

¹⁴ Vedi articolo 27, comma terzo

¹⁵ Vedi articoli 13 e 111, comma primo

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria¹⁶ con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche¹⁷.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge¹⁸.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale¹⁹.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare²⁰.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume²¹.

¹⁶ Vedi articolo 111, comma primo

¹⁷ Vedi articolo 120, comma secondo e XIII disposizione transitoria finale, comma secondo

¹⁸ Vedi articolo 35, comma quarto

¹⁹ Vedi articoli 19, 20, 39 e 49

²⁰ Vedi articoli 8, 18 e 20

²¹ Vedi articoli 8, 18 e 20

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività²².

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria²³ nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

²² Vedi articoli 8, 18 e 19

²³ Vedi articolo 111, comma primo

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi²⁴.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge²⁵.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge²⁶.

Articolo 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici²⁷.

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato²⁸.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra]²⁹.

²⁴ Vedi articolo 113

²⁵ Vedi articolo 102

²⁶ Vedi articolo 13, comma secondo

²⁷ Vedi, anche, l'articolo 10, comma quarto. La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio

²⁸ Vedi articolo 13, comma quarto

²⁹ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'articolo 1, legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (G.U. 10 ottobre 2007, n. 236). Le disposizioni relative alla pena di morte avevano perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa del-

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici³⁰.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo³¹.

l'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal d.lgs. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'articolo 1, legge 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21

³⁰Vedi articolo 97, comma secondo

³¹Vedi articolo 37

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegnate alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso³².

³² Vedi articolo 9, comma primo

TITOLO III

Rapporti economici

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione³³.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

³³ Vedi articolo 31

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera³⁴.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali³⁵.

³⁴ Vedi articolo 18

³⁵ Vedi articolo 43

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti³⁶.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale³⁷.

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà³⁸.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

³⁶ Vedi articoli 44 e 47, comma secondo

³⁷ Vedi articolo 41, comma terzo

³⁸ Vedi articolo 42, commi secondo e terzo

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

Rapporti politici

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età³⁹.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge⁴⁰.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge⁴¹.

³⁹ Vedi articoli 56; 58; 71, comma primo; 138, comma secondo e XIII disposizione transitoria finale, comma primo

⁴⁰ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15). Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con la legge 27 dicembre 2001, n. 459

⁴¹ Vedi disposizione transitoria finale XII, comma secondo e XIII, comma primo

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale⁴².

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità⁴³.

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge⁴⁴. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁴⁵.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

⁴² Vedi articoli 18; 98, comma terzo e XII disposizione transitoria finale, comma primo

⁴³ Vedi anche articoli 27, 41, 92, 93 e 94 Reg. Senato ed articoli 31, comma nono, 49 e Capo XII Reg. Camera

⁴⁴ Vedi gli articoli 3, comma primo; 56, comma terzo; 58, comma secondo; 84, comma primo; 97, comma terzo; 104, comma quarto; 106; 135, commi primo, secondo e sesto; XIII disposizione transitoria finale, comma primo

⁴⁵ Periodo aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134)

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I

Il Parlamento

Sezione I – Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune⁴⁶ dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁴⁷.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popola-

⁴⁶ Vedi articoli 63, comma secondo; 64, commi secondo e terzo

⁴⁷Comma così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'articolo 3 di tale legge ha, inoltre così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore»

zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁴⁸.

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero⁴⁹.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero⁵⁰.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti⁵¹.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

⁴⁸ Articolo prima sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e poi così modificato dall'articolo 1, legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'articolo 3 di tale legge ha, inoltre così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore»

⁴⁹ Comma così sostituito dall'articolo 2, legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'articolo 3 della stessa legge n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore»

⁵⁰ Comma così sostituito dall'articolo 2, legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'articolo 3 della stessa legge n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore»

⁵¹ Articolo prima sostituito dall'articolo 2, legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e poi così modificato prima dall'articolo 2, legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'articolo 2, legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'articolo 3 della stessa legge n. 1/2001 ha così disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore»

Articolo 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni⁵².

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra⁵³.

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni⁵⁴.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti⁵⁵.

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti⁵⁶.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra⁵⁷.

⁵² Vedi articolo 88

⁵³ Così sostituito dall'articolo 3, legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2

⁵⁴ Vedi articolo 87, comma terzo

⁵⁵ Vedi, anche, articoli 13, comma terzo; 34, comma secondo, e 35 Reg. Senato, ed art. 45, comma primo, Reg. Camera

⁵⁶ Vedi articolo 77, comma secondo. Vedi, anche, articoli 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera

⁵⁷ Vedi, anche, articolo 45, comma primo, Reg. Camera

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza⁵⁸.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati⁵⁹.

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite⁶⁰ possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono⁶¹.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore⁶².

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità⁶³.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

⁵⁸ Vedi articoli 3, 4, 5 e 6 Reg. Senato ed articoli. 4, 5, 6 e 7 Reg. Camera

⁵⁹ Vedi articolo 85 Reg. Senato ed articoli. 10, comma secondo, e 15, comma quarto, Reg. Camera

⁶⁰ Vedi articolo 55, comma secondo

⁶¹ Per quanto disposto dal presente articolo vedi, anche, articoli 7, 25, 26, 26-bis, 36, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 91-quater ed il Capo X Reg. Senato ed articoli. 8, 38, 40, 50, 51, 52, 60-63, 92 ed il Capo XI Reg. Camera

⁶² Vedi articoli 84, comma secondo; 104, comma settimo; 122, comma secondo; 135, comma quinto. Vedi, anche, per le incompatibilità la legge 13 febbraio 1953, n. 60

⁶³ Vedi articoli 2-bis, 7 e 15 Reg. Senato; articolo 8 e Capo V Reg. Camera ed il Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati

Articolo 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza⁶⁴.

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II – La formazione delle leggi

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo⁶⁵, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale⁶⁶.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

⁶⁴ Articolo così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256). Per l'attuazione del presente articolo vedi la legge 20 giugno 2003, n. 140. Disposizioni urgenti per l'attuazione del presente articolo erano state approvate con il D.L. 15 novembre 1993, n. 455, il D.L. 14 gennaio 1994, n. 23, il D.L. 17 marzo 1994, n. 176, il D.L. 16 maggio 1994, n. 291, il D.L. 15 luglio 1994, n. 447, il D.L. 8 settembre 1994, n. 535, il D.L. 9 novembre 1994, n. 627, il D.L. 13 gennaio 1995, n. 7, il D.L. 13 marzo 1995, n. 69, il D.L. 12 maggio 1995, n. 165, il D.L. 7 luglio 1995, n. 276, corretto con avviso pubblicato nella G.U. 13 luglio 1995, n. 162, il D.L. 7 settembre 1995, n. 374, il D.L. 8 novembre 1995, n. 466, il D.L. 8 gennaio 1996, n. 9, il D.L. 12 marzo 1996, n. 116, il D.L. 10 maggio 1996, n. 253, il D.L. 10 luglio 1996, n. 357, il D.L. 6 settembre 1996, n. 466 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 555, corretto con avviso pubblicato nella G.U. 24 ottobre 1996, n. 250, tutti non convertiti in legge. Gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti-legge sono stati fatti salvi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, L. 20 giugno 2003, n. 140

⁶⁵ Vedi articolo 87, comma quarto

⁶⁶ Vedi articoli 99, comma terzo, e 121, comma secondo

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale⁶⁷ ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa⁶⁸, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi⁶⁹.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione⁷⁰.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza⁷¹, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere⁷² chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

⁶⁷ Vedi articolo 138

⁶⁸ Vedi articoli 76 e 79

⁶⁹ Vedi articolo 81. Per quanto disposto dal presente articolo, vedi, anche, articoli 18, 20, 21, 22, 23, 26, 26-bis, 33, 52, 53, 55 ed i Capi IX e X Reg. Senato ed articoli 27, 28, 31, 36, 38, 40, 41, 65, 66, 68, 69 ed i Capi VII, X, XI e XIV Reg. Camera

⁷⁰ Vedi articoli 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo

⁷¹ Vedi articolo 72, comma secondo

⁷² Vedi articolo 87, comma secondo

Articolo 75

È indetto referendum popolare⁷³ per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge⁷⁴, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio⁷⁵, di amnistia e di indulto⁷⁶, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali⁷⁷.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato⁷⁸ al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere⁷⁹, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni⁸⁰.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

⁷³ Vedi articolo 87, comma sesto

⁷⁴ Vedi articoli 76 e 77

⁷⁵ Vedi articolo 81

⁷⁶ Vedi articolo 79

⁷⁷ Vedi articolo 80. Per il giudizio di ammissibilità vedi articolo 2, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

⁷⁸ Vedi articolo 72, comma quarto

⁷⁹ Vedi articolo 76

⁸⁰ Vedi articoli 61, comma primo, e 62, comma primo. Vedi anche articolo 35 Reg. Senato

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra⁸¹ e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁸².

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁸³.

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali⁸⁴ che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi⁸⁵.

Articolo 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo⁸⁶.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte⁸⁷.

⁸¹ Vedi articolo 87, comma nono

⁸² Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (G.U. 9 marzo 1992, n. 57)

⁸³ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (G.U. 9 marzo 1992, n. 57)

⁸⁴ Vedi articolo 87, comma ottavo

⁸⁵ Vedi articoli 72, comma quarto, 75, comma secondo, e V disposizione transitoria finale

⁸⁶ Vedi articoli 72, comma quarto, 75, comma secondo, 100, comma secondo

⁸⁷ Per quanto disposto dal presente articolo, vedi anche articoli 30 e 31 Reg. Senato e articoli 31, 32, 33, 40 e 86 Reg. Camera

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria⁸⁸.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri⁸⁹.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione⁹⁰ eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze⁹¹. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

⁸⁸ Vedi, anche, Capo XV Reg. Senato e Capo XV Reg. Camera

⁸⁹ Vedi articoli 55, comma secondo, e 85

⁹⁰ Vedi articolo 85, comma secondo

⁹¹ Vedi II disposizione transitoria finale

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati⁹² convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali⁹³, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove⁹⁴. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati⁹⁵ indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione⁹⁶.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere⁹⁷.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione⁹⁸.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo⁹⁹.

Promulga le leggi¹⁰⁰ ed emana i decreti aventi valore di legge¹⁰¹ e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione¹⁰².

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere¹⁰³.

⁹² Vedi articolo 63, comma secondo

⁹³ Vedi articolo 83, comma secondo

⁹⁴ Vedi articolo 61, comma primo

⁹⁵ Vedi articolo 63, comma secondo

⁹⁶ Vedi articolo 85, comma terzo

⁹⁷ Vedi anche articolo 74, comma primo

⁹⁸ Vedi articolo 61, comma primo

⁹⁹ Vedi articolo 71, comma primo

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere¹⁰⁴.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura¹⁰⁵.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica¹⁰⁶.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹⁰⁷.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo¹⁰⁸ e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune¹⁰⁹, a maggioranza assoluta dei suoi membri¹¹⁰.

¹⁰⁰ Vedi articoli 73, 74 e 138, comma secondo

¹⁰¹ Vedi articoli 76 e 77

¹⁰² Vedi articolo 75 e 138, comma secondo

¹⁰³ Vedi articolo 80

¹⁰⁴ Vedi articolo 78

¹⁰⁵ Vedi articolo 104, comma secondo

¹⁰⁶ Con d.P.R. 9 ottobre 2000 (G.U. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica

¹⁰⁷ Comma così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262)

¹⁰⁸ Vedi articoli 76 e 77

¹⁰⁹ Vedi articolo 55, comma secondo

¹¹⁰ Vedi articoli 134 e 135, comma sesto. Vedi, anche, articoli 12, 13 e 15, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune¹¹¹.

TITOLO III

Il Governo

Sezione I – Il Consiglio dei ministri

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione¹¹².

¹¹¹ Vedi articolo 55, comma secondo

¹¹² Per quanto disposto dal presente articolo vedi anche articoli 34, 68 e 114 Reg. Senato ed artt. 45, 131 e, in genere, 124-131 Reg. Camera

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri¹¹³.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministri¹¹⁴.

Articolo 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale^{115 116}.

Sezione II – La Pubblica Amministrazione

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge¹¹⁷, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari¹¹⁸.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge¹¹⁹.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero¹²⁰.

¹¹³ Vedi articolo 89

¹¹⁴ Vedi articolo 97, comma primo

¹¹⁵ Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

¹¹⁶ Vedi articoli 134 e 135, comma sesto. Vedi anche articolo 12, 13 e 14, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa

¹¹⁷ Vedi articolo 95, comma terzo

¹¹⁸ Vedi articolo 51, comma primo

¹¹⁹ Vedi articolo 28

¹²⁰ Vedi articolo 49

Sezione III – Gli organi ausiliari

Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro¹²¹ è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa¹²² e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione¹²³.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato¹²⁴.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito¹²⁵.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

La Magistratura

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale

Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

¹²¹ Tale organo è stato costituito con legge 5 gennaio 1957, n. 33

¹²² Vedi articolo 71, comma primo

¹²³ Vedi articolo 103, comma primo

¹²⁴ Vedi anche articolo 103, comma secondo

¹²⁵ Vedi articolo 81, comma primo. Vedi anche articoli 27 e 95 Reg. Senato ed artt. 31 e 43 Reg. Camera. Vedi anche legge 21 marzo 1958, n. 259

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario¹²⁶.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali¹²⁷. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura¹²⁸.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Articolo 103

Il Consiglio di Stato¹²⁹ e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi¹³⁰.

La Corte dei conti¹³¹ ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge¹³².

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate¹³³.

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura¹³⁴ è presieduto dal Presidente della Repubblica¹³⁵.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

¹²⁶ Vedi articoli 106, 108 e VII disposizione transitoria finale, comma primo

¹²⁷ Vedi VI disposizione transitoria finale

¹²⁸ Vedi articolo 25, comma primo

¹²⁹ Vedi anche articolo 100, comma primo

¹³⁰ Vedi articolo 24, comma primo; 111, comma terzo; 113; 125, comma secondo

¹³¹ Vedi anche articolo 100, comma secondo

¹³² Vedi anche articolo 111, comma terzo

¹³³ Vedi l'articolo 111, comma secondo e VI disposizione transitoria finale, comma secondo

¹³⁴ Vedi gli articoli 105, 106, comma terzo, 107, comma primo

¹³⁵ Vedi l'articolo 55, secondo comma

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune¹³⁶ tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati¹³⁷.

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario¹³⁸ può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori¹³⁹.

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

¹³⁶ Vedi l'articolo 87, comma decimo

¹³⁷ Vedi gli articoli 106 e 107

¹³⁸ Vedi l'articolo 108 e VII disposizione transitoria finale, comma primo

¹³⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la legge 5 agosto 1998, n. 303

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario¹⁴⁰ e su ogni magistratura sono stabilite con legge¹⁴¹.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali¹⁴², del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia¹⁴³.

Articolo 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria¹⁴⁴.

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia¹⁴⁵.

Sezione II – Norme sulla giurisdizione

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge¹⁴⁶.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata¹⁴⁷.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo fa-

¹⁴⁰ Vedi VII disposizione transitoria finale, comma primo

¹⁴¹ Vedi, anche, legge 24 maggio 1951, n. 392, relativa alla «Distinzione dei magistrati secondo le funzioni»

¹⁴² Vedi l'articolo 100, comma terzo

¹⁴³ Vedi l'articolo 102, commi secondo e terzo

¹⁴⁴ Vedi, anche, articolo 220 c.p.p.

¹⁴⁵ Vedi, anche, articolo 107, comma secondo

¹⁴⁶ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300)

¹⁴⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300)

vore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo¹⁴⁸.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore¹⁴⁹.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita¹⁵⁰.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati¹⁵¹.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale¹⁵², pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge¹⁵³. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra¹⁵⁴.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione¹⁵⁵.

Articolo 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Articolo 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa¹⁵⁶.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

¹⁴⁸ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300)

¹⁴⁹ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge istituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300)

¹⁵⁰ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge istituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (G.U. 23 dicembre 1999, n. 300)

¹⁵¹ Vedi gli articoli 13, comma secondo; 14, comma secondo; 15, comma secondo; 21, comma terzo

¹⁵² Vedi l'articolo 13

¹⁵³ Vedi l'articolo 137, comma terzo

¹⁵⁴ Vedi l'articolo 103, comma terzo e VI disposizione transitoria finale, comma secondo

¹⁵⁵ Vedi l'articolo 131, commi primo e secondo. Vedi anche il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2

¹⁵⁶ Vedi gli articoli 24, comma primo; 103, commi primo e secondo; 125, comma secondo.

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni¹⁵⁷ e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione¹⁵⁸.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento^{159 160}.

Articolo 115

[Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione]¹⁶¹.

Articolo 116

Il Friuli Venezia Giulia¹⁶², la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale¹⁶³.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata^{164 165}.

¹⁵⁷ Vedi gli articoli 131 e 132

¹⁵⁸ Per l'attuazione del presente comma vedi l'articolo 4, legge 5 giugno 2003, n. 131

¹⁵⁹ Vedi, anche, l'articolo 24, legge 5 maggio 2009, n. 42

¹⁶⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁶¹ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁶² Vedi anche X disposizione transitoria finale

¹⁶³ Vedi articolo 138. Vedi anche legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»

¹⁶⁴ Vedi, anche, l'articolo 14, legge 5 maggio 2009, n. 42

¹⁶⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e si-

curezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la legge 5 giugno 2003, n. 131 e il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 208

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà¹⁶⁷.

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua in-

¹⁶⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 4, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 7, legge 5 giugno 2003, n. 131

terventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti¹⁶⁸.

Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni¹⁶⁹, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione¹⁷⁰.

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione¹⁷¹ e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione¹⁷² e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere¹⁷³.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione¹⁷⁴, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica¹⁷⁵.

¹⁶⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 5, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la legge 5 maggio 2009, n. 42

¹⁶⁹ Vedi articolo 16, comma primo

¹⁷⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 6, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 8, legge 5 giugno 2003, n. 131

¹⁷¹ Vedi articolo 117

¹⁷² Vedi articoli 75, comma primo; 83, comma secondo; 122, comma quinto; 123, comma secondo; 132; 138, comma secondo

¹⁷³ Comma così modificato dall'articolo 1, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Vedi articolo 71, comma primo

Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità¹⁷⁶ del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi¹⁷⁷.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta¹⁷⁸.

Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione¹⁷⁹.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi¹⁸⁰.

¹⁷⁴ Vedi articolo 118, comma secondo

¹⁷⁵ Comma così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

¹⁷⁶ Vedi articolo 84, comma secondo; 104, comma settimo; 135, comma quinto

¹⁷⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la legge 2 luglio 2004, n. 165

¹⁷⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 2, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'articolo 5 della stessa legge

¹⁷⁹ Per l'attuazione del presente comma vedi l'articolo 9, legge 5 giugno 2003, n. 131

¹⁸⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 3, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali¹⁸¹.

Articolo 124

[Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione]¹⁸².

Articolo 125

[Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale]¹⁸³.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica¹⁸⁴.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedi-

¹⁸¹ Comma aggiunto dall'articolo 7, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁸² Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁸³ Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁸⁴ Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 17, L. 5 maggio 2009, n. 42

mento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio¹⁸⁵.

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale¹⁸⁶ dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge¹⁸⁷.

Articolo 128

[Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni]¹⁸⁸.

Articolo 129

[Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento]¹⁸⁹.

Articolo 130

[Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione]¹⁹⁰.

¹⁸⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 4, legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1

¹⁸⁶ Vedi articoli 134 e 136

¹⁸⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 8, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 9, legge 5 giugno 2003, n. 131

¹⁸⁸ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁸⁹ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁹⁰ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta¹⁹¹;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige¹⁹²;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia¹⁹³;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise¹⁹⁴;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia¹⁹⁵;

Sardegna¹⁹⁶.

Articolo 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse¹⁹⁷.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra¹⁹⁸.

¹⁹¹ Vedi articoli 57, comma terzo; 83, comma secondo; 116

¹⁹² Vedi articolo 116

¹⁹³ Vedi articolo 116 e X disposizione transitoria finale

¹⁹⁴ Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dall'articolo 1, legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 che ha modificato in tal senso l'articolo 131. Vedi anche IV disposizione transitoria finale

¹⁹⁵ Vedi articolo 116

¹⁹⁶ Vedi articolo 116

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Sezione I – La Corte costituzionale

Articolo 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge¹⁹⁹, dello Stato e delle Regioni²⁰⁰; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione^{201 202}.

Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune²⁰³ e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

¹⁹⁷ Vedi anche XI disposizione transitoria finale

¹⁹⁸ Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

¹⁹⁹ Vedi articoli 76 e 77

²⁰⁰ Vedi articolo 127

²⁰¹ Vedi articoli 90 e 96

²⁰² Alinea così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

²⁰³ Vedi articolo 55, comma secondo. Vedi anche il Reg. parlamentare per i procedimenti d'accusa

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge²⁰⁴.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari²⁰⁵.

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

²⁰⁴ Vedi anche articolo 84, comma secondo

²⁰⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

Sezione II – Revisione della Costituzione

Leggi costituzionali

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali²⁰⁶ sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione²⁰⁷.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare²⁰⁸ quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera²⁰⁹ o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata²¹⁰ se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti²¹¹.

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I. – Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. – Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. – Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

²⁰⁶ Vedi articoli 116; 132, comma primo; 137, comma primo, XI disposizione transitoria finale

²⁰⁷ Vedi articolo 72, comma quarto. Vedi anche articoli 91, 91-bis, 91-ter e 91-quater Reg. Senato ed il Capo XI bis Reg. Camera

²⁰⁸ Vedi articolo 87, comma sesto

²⁰⁹ Vedi articolo 91-quinquies Reg. Senato

²¹⁰ Vedi articoli 73, comma primo; 87, comma quinto

²¹¹ Vedi articoli 91-quater Reg. Senato ed art. 107-quater Reg. Camera

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. – Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. – La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. – Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII. – Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione²¹².

VIII. – Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

²¹² Comma abrogato dell'articolo 7, legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. – La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. – Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6²¹³.

XI. – Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione²¹⁴ si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII. – È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista²¹⁵.

In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista²¹⁶.

XIII. – [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive]²¹⁷.

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale]²¹⁸.

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV. – I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge²¹⁹.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

²¹³ Vedi ora legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

²¹⁴ L'articolo unico legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha così disposto: «Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963»

²¹⁵ Vedi fra i provvedimenti, la legge 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XI disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

²¹⁶ A seguito di tale norma fu emanata la legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1947, n. 301) che recava norme per la limitazione temporanea (per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista

XV. – Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. – Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. – L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. – La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

²¹⁷ Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252)

²¹⁸ Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252)

²¹⁹ Vedi, anche, il D.L. 19 novembre 2004, n. 277

SEZIONE II

LEGGI

2.1 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 18 agosto 1990)

“Omissis”

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 7

*Comunicazione di avvio del procedimento*²²⁰

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 9

*Intervento nel procedimento*²²¹

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Articolo 10

*Diritti dei partecipanti al procedimento*²²²

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

* Per il testo originario del Capo V vedi in appendice

²²⁰ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15

²²¹ Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15

²²² Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

“Omissis”

CAPO V – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 22

Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.²²³

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

²²³ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Vedi paragrafo 2.3

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²²⁴, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere²²⁵.

Articolo 23

*Àmbito di applicazione del diritto di accesso*²²⁶

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24²²⁷.

Articolo 24

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo²²⁸;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

²²⁴ Vedi paragrafo 3.2 di questo volume

²²⁵ Articolo così sostituito dall'articolo 15 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume), con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'articolo 23 della stessa legge. Vedi anche il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, al paragrafo 4.1 di questo volume

²²⁶ Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

²²⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265

²²⁸ In materia di disciplina del segreto, vedi legge 3 agosto 2007, n. 124, al paragrafo 6.1 di questo volume

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²²⁹, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale²³⁰.

Articolo 25

*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*²³¹

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto in-

²²⁹ Vedi paragrafo 3.2 di questo volume

²³⁰ Articolo prima modificato dall'articolo 22, della legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'articolo 176 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume), con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'articolo 23 della stessa legge

²³¹ Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

fruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²³².

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo²³³.

5-bis. [Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente]²³⁴.

6. [Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti]²³⁵.

²³² Comma prima sostituito dall'articolo 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume), con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'articolo 23 della stessa legge, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (vedi paragrafo 2.3 di questo volume)

²³³ Comma così modificato prima dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume), poi dall'articolo 3, comma 6-decies del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, infine, così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (Vedi paragrafo 6.4 di questo volume). Di seguito si riporta il testo previgente, abrogato a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: "5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso

Articolo 26

*Obbligo di pubblicazione*²³⁶

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Articolo 27

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi²³⁷.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si

e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri]²³⁸.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo]^{239 240}.

Articolo 28

*Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio*²⁴¹

L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento"²⁴².

²³⁴ Comma aggiunto dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Vedi paragrafo 2.2 di questo volume) e poi abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (vedi paragrafo 6.4 di questo volume).

²³⁵ Comma così sostituito dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume) e poi abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, (vedi paragrafo 6.4 di questo volume).

²³⁶ Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

²³⁷ Per il Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vedi il paragrafo 5.1 di questo volume

²³⁸ Comma abrogato dall'articolo 2 del d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157

²³⁹ Comma abrogato dall'articolo 1 del d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157

²⁴⁰ Articolo così sostituito dall'articolo 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15 (vedi paragrafo 2.2 di questo volume). Vedi, anche, il comma 1346 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296

2.2 Legge 11 febbraio 2005, n. 15

“Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 42 del 21 febbraio 2005)

“Omissis”

Articolo 15

1. L’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241²⁴³, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso). – 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza [, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’arti-

²⁴¹ Rubrica aggiunta dall’articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15

²⁴² Vedi il paragrafo 4.3 di questo volume

²⁴³ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela]²⁴⁴.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

Articolo 16

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). – 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

²⁴⁴ Periodo soppresso dall'articolo 10, comma 1, lettera a), legge 18 giugno 2009, n. 69 – Vedi paragrafo 2.3 di questo volume

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Articolo 17

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un proce-

dimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»²⁴⁵

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»²⁴⁶;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. "Omissis"

Articolo 18

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive

²⁴⁵ Comma successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), legge 18 giugno 2009, n. 69 – Vedi paragrafo 2.3 di questo volume

²⁴⁶ Comma successivamente modificato dall'articolo 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Per il testo vigente vedi paragrafo 2.1 di questo volume

Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri]²⁴⁷.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo]²⁴⁸».

²⁴⁷ Comma successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 1, d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157

²⁴⁸ Comma successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 1, d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157

2.3 **Legge 14 maggio 2005, n. 80***

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghes al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, Supplemento Ordinario n. 91)

“Omissis”

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

“Omissis”

All’articolo 3:

“Omissis”

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“Omissis”

6-*decies*. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

“Omissis”

* Per il testo vigente dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi paragrafo 2.1 di questo volume

2.4 Legge 18 giugno 2009, n. 69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, Supplemento Ordinario n. 95)

“Omissis”

Articolo 8

Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241²⁴⁹, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) “Omissis”

b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

“Omissis”

Articolo 10

Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) “Omissis”

²⁴⁹ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

SEZIONE III

DECRETI LEGISLATIVI

3.1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000,
Supplemento Ordinario n. 162/L)

“Omissis”

Articolo 10

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni²⁵⁰.

Articolo 11

*Difensore civico*²⁵¹

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

²⁵⁰ Il presente articolo corrisponde all’articolo 7, commi da 3 a 5, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata

²⁵¹ Per la soppressione della figura del difensore civico vedi la lettera a) del comma 186 dell’articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127²⁵².

“Omissis”

Articolo 43

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative²⁵³.

²⁵² Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata

²⁵³ Il presente articolo corrisponde all'articolo 31, commi 5, 6 e 6-bis, legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'articolo 19, comma 1, legge 25 marzo 1993, n. 81, ora abrogato

- 3.2 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003,
Supplemento Ordinario n. 123)

“Omissis”

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

“Omissis”

TITOLO IV

TRATTAMENTO IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I – ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 59

Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241²⁵⁴, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

²⁵⁴ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

Articolo 60

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

3.3 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

“Norme in materia ambientale”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006,
Supplemento Ordinario n. 96)

“Omissis”

Articolo 3 – *sexies*

*Diritto di accesso alle informazioni ambientali
e di partecipazione a scopo collaborativo*

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241²⁵⁵, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195²⁵⁶, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale²⁵⁷.

²⁵⁵ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

²⁵⁶ Vedi paragrafo 7.4 di questo volume

²⁵⁷ Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

SEZIONE IV

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4.1 Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114 del 18 maggio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241²⁵⁸, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

²⁵⁸ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge²⁵⁹.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Articolo 3

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

²⁵⁹ Sulla disciplina del diritto di accesso agli atti vedi:

- per l'Agenzia del demanio, il Provvedimento 24 gennaio 2007
- per l'Istituto superiore di sanità, il Decreto 18 settembre 2007
- per l'Agenzia del territorio, il Provvedimento 13 giugno 2007
- per la Banca d'Italia, il Provvedimento Banca Italia 29 ottobre 2007 e la Delibera 11 dicembre 2007

Articolo 4

Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Articolo 5

Accesso informale

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Articolo 6

Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stre-

gua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Articolo 7

Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Articolo 8

Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Articolo 9

Non accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 10

Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2.

Articolo 11

Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso²⁶⁰, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.

²⁶⁰ Per il Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vedi il paragrafo 5.1 del presente volume

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Articolo 12

Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

- a) le generalità del ricorrente;
- b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
- c) la sommaria esposizione dei fatti;
- d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

- a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Articolo 13

Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445²⁶¹, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonchè in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

²⁶¹ Vedi paragrafo 4.2 di questo volume

Articolo 15

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4.2 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001,
Supplemento Ordinario n. 30)

"Omissis"

Articolo 38 (L)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) ²⁶².

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) ^{263 264}.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è in-

²⁶² Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'articolo 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi nota n. 263

²⁶³ Si riporta di seguito il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Art 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario (186).1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (188). 3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c)]. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» ».

²⁶⁴ Comma così sostituito prima dall'articolo 9, d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, poi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'articolo 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e infine così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

serita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) ²⁶⁵ ²⁶⁶.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo²⁶⁷.

“Omissis”

Articolo 59 (R)

Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

²⁶⁵ Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'articolo 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Vedi nota n. 263. Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁶⁶ Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, legge n. 191/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (articolo 3, comma 11, legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, legge n. 191/1998)

²⁶⁷ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico²⁶⁸.

²⁶⁸ Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 10, comma 1, d.P.R. n. 428/1998)

comma 2: (articolo 10, comma 2, d.P.R. n. 428/1998)

comma 3: (articolo 10, comma 3, d.P.R. n. 428/1998)

comma 4: (articolo 10, comma 4, d.P.R. n. 428/1998)

4.3 Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato”

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957,
Supplemento Ordinario)*

“Omissis”

Articolo 15

Segreto d'ufficio

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento^{269 270}.

²⁶⁹ Articolo così sostituito dall'articolo 28, legge 7 agosto 1990, n. 241 – Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

²⁷⁰ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e della Scuola, vedi l'allegato A al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

SEZIONE V

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

5.1 Regolamento Interno della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

(Approvato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 28 giugno 2006)

Articolo 1

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sono presenti almeno sette componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Alle sedute della Commissione partecipano gli esperti.

Articolo 2

1. Il Presidente può nominare, nell'ambito dei componenti della Commissione, assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le sedute della Commissione sono presiedute dal componente della Commissione più anziano d'età.
2. Il Presidente nomina i relatori per le questioni da discutere in commissione.
3. Il Presidente, ove necessario, adotta gli atti ritenuti urgenti ed indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella seduta successiva.
4. Il Presidente può rispondere direttamente ai quesiti posti, qualora sia possibile applicare principi affermati in precedenti deliberazioni della Commissione, dandone comunicazione alla Commissione nella seduta successiva.

Articolo 3

1. Il supporto all'attività della Commissione è fornito dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo provvede al coordinamento degli esperti, alla predisposizione di tutti gli elementi necessari per le attività e le deliberazioni della Commissione, all'organizzazione dell'archivio

dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184²⁷¹, al servizio di segreteria delle sedute della Commissione, alla massimazione delle deliberazioni della Commissione, nonché allo svolgimento di ogni altra attività ad esso demandata dalla Commissione.

Articolo 4

1. L'ordine del giorno delle singole sedute della Commissione e delle Sottocommissioni è stabilito dal Presidente ed è comunicato, di norma e salvo motivi d'urgenza, a cura del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione.

2. La documentazione relativa alla seduta viene spedita, unitamente all'ordine del giorno, al Presidente ed al Relatore.

Articolo 5

1. Di ogni riunione della Commissione e delle Sottocommissioni è redatto un verbale sommario, a cura del Segretario.

2. I verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono posti in approvazione nella seduta successiva.

Articolo 6

1. La Commissione può istituire al proprio interno Sottocommissioni ovvero gruppi di Lavoro, i cui Presidenti sono nominati dal Presidente della Commissione.

2. Le competenze di ciascuna Sottocommissione sono stabilite dal Presidente della Commissione, che provvede a ripartire gli affari tra Commissione, Sottocommissioni o Gruppi di Lavoro.

3. Alle sedute delle Sottocommissioni ed ai lavori dei Gruppi di Lavoro possono partecipare gli esperti.

4. Le proposte di deliberazione delle Sottocommissioni o dei gruppi di lavoro, espresse a maggioranza dei membri presenti sono poste all'ordine del giorno della Commissione nella seduta immediatamente successiva e si intendono approvate, salvo che almeno uno dei componenti ne chieda la discussione, depositando altresì la proposta emendativa e le relative motivazioni presso la Segreteria.

²⁷¹ Vedi paragrafo 4.1 di questo volume

Articolo 7

1. La Commissione, ove ravveda la necessità, dispone la comunicazione del ricorso ai controinteressati. In caso di urgenza a tale adempimento può provvedere, salvo ratifica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della commissione.

2. Il termine per la decisione del ricorso è interrotto dalla comunicazione di cui al comma precedente, ed è sospeso durante il periodo 1 agosto – 15 settembre, ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria una richiesta istruttoria o interlocutoria.

3. In caso di urgenza, la Commissione può disporre che alle parti venga immediatamente comunicato il solo dispositivo della decisione, con riserva di comunicare la relativa motivazione nei venti giorni successivi.

SEZIONE VI

NORME CORRELATE

6.1 Legge 3 agosto 2007, n. 124*

“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 187 del 13 agosto 2007)

“Omissis”

Articolo 39

Segreto di Stato

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato²⁷².

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le

* Per la disciplina previgente in materia di segreto vedi la legge 24 ottobre 1977, n. 801 in appendice

²⁷² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il d.P.C.M. 8 aprile 2008

funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato²⁷³.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni²⁷⁴.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale.

“Omissis”

Articolo 42

Classifiche di segretezza

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali²⁷⁵.

1-*bis*. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS)²⁷⁶.

²⁷³ Con d.P.C.M. 23 settembre 2008 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2008, n. 232) è stata istituita una Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato

²⁷⁴ Con d.P.C.M. 23 settembre 2008 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2008, n. 232) è stata istituita una Commissione per definire le procedure di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato

²⁷⁵ Comma così modificato dall'articolo 24, comma 73, lettera c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78

²⁷⁶ Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 73, lettera c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali²⁷⁷.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica²⁷⁸.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illecitamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

²⁷⁷ Vedi, anche, il d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7/2009

²⁷⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7/2009

6.2 Codice Penale

(Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, Supplemento Straordinario, entrato in vigore il 1 luglio 1931)

“Omissis”

Articolo 328

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa²⁷⁹.

²⁷⁹ Articolo così sostituito, dall'articolo 16, legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore

6.3 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009,

Supplemento Ordinario n. 197)

“Omissis”

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

“Omissis”

CAPO III – TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Articolo 11

Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

6.4 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, Supplemento Ordinario n. 148)

“Omissis”

Allegato 4

Norme di coordinamento e abrogazioni

“Omissis”

Articolo 3

Ulteriori norme di coordinamento

“Omissis”

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’ articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo»;

b) l’ articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

c) l’ articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo».

“Omissis”

Articolo 4

Ulteriori abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

“Omissis”

14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;

“Omissis”

6.5 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82

“Codice dell’amministrazione digitale”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, Supplemento Ordinario n. 93)

“Omissis”

Articolo 52

*Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni*²⁸⁰

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

- a) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3;
- b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all’articolo 68, commi 3 e 4.²⁸¹

²⁸⁰ Rubrica così modificata dall’articolo 36, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

²⁸¹ Comma aggiunto dall’articolo 36, comma 1 lettera b) del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

6.6 Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 8)

“Omissis”

Articolo 47

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

“Omissis”

2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;

“Omissis”

SEZIONE VII
NORMATIVA COMUNITARIA

7.1 Trattato 25 marzo 1957

“Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 115
del 9 maggio 2008)

“Omissis”

Articolo 15

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma²⁸².

²⁸² Il presente articolo (ex articolo 255 TCE) è stato così modificato dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1 dicembre 2009

7.2 Regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049

“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 145 del 31 maggio 2001, entrato in vigore il 3 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 255, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione²⁸³,

Deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato²⁸⁴,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1, secondo comma del trattato sull’Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell’Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

²⁸³ Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C 177 E

²⁸⁴ Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

(8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

(10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le isti-

tuzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

(12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

(13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.

(14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

(17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la decisione 94/90/CECA/CE/Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la decisione 97/632/CE/CECA/Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo "le istituzioni") sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;
- b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e
- c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o a atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) "documento", qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;
- b) "terzo" qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

- alla sicurezza pubblica,
- alla difesa e alle questioni militari,
- alle relazioni internazionali,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o a essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire al-

l'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari²⁸⁵.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

²⁸⁵ Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le proposte della Commissione;
- b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
- c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
- f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

- a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
- c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento

(CEE/Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

7.3 **Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE**

“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 41 del 14 febbraio 2003, entrata in vigore il 14 febbraio 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione²⁸⁶,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁸⁷,

Visto il parere del Comitato delle regioni²⁸⁸,

Deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato²⁸⁹, visto il progetto comune Approvato l’8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione, Considerando quanto segue:

(1) Un rafforzamento dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell’apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l’esercizio del diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l’accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.

(3) L’articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull’esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune.

²⁸⁶ Pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E

²⁸⁷ Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116

²⁸⁸ Pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148

²⁸⁹ Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comune 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 del Parlamento europeo. Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del Parlamento europeo

(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.

(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.

(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.

(10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

(11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la defi-

nizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.

(12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.

(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.

(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.

(16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.

(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale di-

sponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.

(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.

(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.

(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.

(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.

(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il prin-

cipio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;

b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

2) «autorità pubblica»:

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione²⁹⁰;

3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;

4) «informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;

5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale;

6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

²⁹⁰ Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente paragrafo

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure

b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o dete-

nuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;

b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;

c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:

– la designazione di addetti all'informazione,

– l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,

– registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

Articolo 4

Eccezioni

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;

- b) se la richiesta è manifestamente infondata;
- c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;
- d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;
- e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
- b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è possibile estrarre dal resto dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Tasse

1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole.

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

Articolo 6²⁹¹

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.

3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

²⁹¹ Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità Europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente articolo

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Articolo 8

Qualità dell'informazione ambientale

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.

Articolo 9

Procedura di revisione

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 2009.

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

Articolo 10

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Abrogazione

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

7.4 **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195**

“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 222 del 23 settembre 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/4/CE²⁹² del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241²⁹³, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²⁹⁴, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

²⁹² Vedi paragrafo 7.3 di questo volume

²⁹³ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

²⁹⁴ Vedi paragrafo 3.2 di questo volume

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni

dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Articolo 4

Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

Articolo 5

Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²⁹⁵;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

²⁹⁵ Vedi paragrafo 3.2 di questo volume

Articolo 6

Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241²⁹⁶, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

Articolo 7

Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241²⁹⁷, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

²⁹⁶ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

²⁹⁷ Vedi paragrafo 2.1 di questo volume

Articolo 8

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a ban-

che dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Articolo 9

Qualità dell'informazione ambientale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

Articolo 10

Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le

modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

Articolo 11

Aspetti organizzativi e procedurali delle regioni e degli enti locali

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedurali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:

- a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche;
- b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
- c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
- d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.

Articolo 12

Norme finanziarie e abrogazioni

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle

proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

7.5 **Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/6/CE**

“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)”

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 96 del 12 aprile
2003, entrata in vigore il 12 aprile 2003)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
Vista la proposta della Commissione²⁹⁸,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁹⁹,
Visto il parere della Banca centrale europea³⁰⁰,
Deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato³⁰¹,
Considerando quanto segue:

(1) Un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

(2) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tuteli l’integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

(3) La comunicazione della Commissione dell’11 maggio 1999, intitolata «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione», delinea una serie di interventi necessari per il completamento del mercato unico dei servizi finanziari. In occasione del Consiglio europeo di Lisbona dell’aprile 2000 i capi di Stato e di governo hanno espresso l’auspicio che il piano d’azione venga realizzato entro il 2005. Il piano d’azione evidenzia l’esigenza di elaborare una direttiva contro la manipolazione del mercato.

(4) Nella riunione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale il comitato dei saggi ha proposto l’introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire principi quadro, misure di attuazione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle norme.

²⁹⁸ Pubblicata nella G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E

²⁹⁹ Pubblicato nella G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. C 80

³⁰⁰ Pubblicata nella G.U.C.E. 26 gennaio 2002, n. C 24

³⁰¹ Parere 14 marzo 2002 del Parlamento europeo, posizione comune 19 luglio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 25 settembre 2002, n. C 228 E) e decisione 24 ottobre 2002 del Parlamento europeo

Il livello 1, la direttiva, dovrebbe limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale. Il livello 2 dovrebbe comprendere misure tecniche di attuazione, che dovrebbero essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato.

(5) La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli per accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo legislativo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(6) Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione del comitato dei saggi, sulla base della dichiarazione solenne fatta dalla Commissione di fronte al Parlamento quello stesso giorno e della lettera, del 2 ottobre 2001, inviata dal Commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari concernente le garanzie previste per il ruolo del Parlamento europeo in tale processo.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(8) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha affermato che le misure di attuazione del livello 2 dovrebbero essere utilizzate più frequentemente, per garantire che le disposizioni tecniche possano tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e della vigilanza, e che occorre fissare un calendario per tutte le fasi dei lavori del livello 2.

(9) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi dalla prima trasmissione del progetto di misure d'attuazione per esaminarle e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Qualora, entro tale periodo, il Parlamento europeo approvi una risoluzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il progetto di misure.

(10) Nuovi sviluppi finanziari e tecnici accrescono gli incentivi, i mezzi e le opportunità per commettere abusi di mercato: attraverso nuovi prodotti, nuove tecnologie, l'incremento delle attività transfrontaliere e Internet.

(11) Il vigente quadro giuridico comunitario a tutela dell'integrità del mercato è incompleto. I requisiti giuridici variano da uno Stato membro all'altro, creando

incertezza per gli operatori economici per quanto attiene ai concetti, alle definizioni e all'applicazione. In alcuni Stati membri non esiste alcuna normativa in materia di manipolazione dei prezzi e diffusione di informazioni ingannevoli.

(12) Gli abusi di mercato comprendono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La normativa contro l'abuso di informazioni privilegiate persegue lo stesso obiettivo della normativa contro la manipolazione del mercato: assicurare l'integrità dei mercati finanziari comunitari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi. È pertanto opportuno adottare norme combinate per combattere sia l'abuso di informazioni privilegiate che la manipolazione del mercato. Una direttiva unica garantisce in tutta la Comunità uno stesso quadro in materia di ripartizione delle competenze, di applicazione e di cooperazione.

(13) Dati i cambiamenti intervenuti sui mercati finanziari e nella normativa comunitaria successivamente all'adozione della direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading), è necessario procedere ora ad una sostituzione della predetta direttiva, al fine di assicurare la coerenza con la legislazione contro la manipolazione del mercato. Una nuova direttiva si rende altresì necessaria per evitare le lacune della normativa comunitaria che potrebbero essere utilizzate a scopi illeciti e comprometterebbero la fiducia del pubblico, pregiudicando quindi il regolare funzionamento dei mercati.

(14) La presente direttiva dà riscontro alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 per quanto riguarda la lotta al finanziamento delle attività terroristiche.

(15) L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato sono di ostacolo alla reale e piena trasparenza del mercato, che è requisito fondamentale perché tutti gli operatori economici siano in grado di operare su mercati finanziari integrati.

(16) Informazione privilegiata è qualsiasi informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. Un'informazione che potrebbe influire in modo sensibile sull'evoluzione e la formazione dei prezzi di un mercato regolamentato in quanto tale potrebbe essere considerata un'informazione che concerne indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari derivati connessi.

(17) Per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate, si dovrebbe tener conto dei casi in cui la fonte di tali informazioni non è legata a una professione o a una funzione ma allo svolgimento di attività criminali, la cui preparazione o esecuzione potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di uno o più strumenti finanziari o sulla formazione dei prezzi del mercato regolamentato in quanto tale.

(18) L'uso di informazioni privilegiate può consistere nell'acquistare o cedere strumenti finanziari sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono informazioni privilegiate. Al riguardo le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quello che una persona normale e ragionevole potrebbe o avrebbe dovuto sapere in tali circostanze. Inoltre il solo fatto che i market makers, gli enti autorizzati ad agire come controparti o le persone autorizzate a eseguire ordine per conto terzi in possesso di informazioni privilegiate si limitino, nei primi due casi, a svolgere la loro legittima attività di compravendita di strumenti finanziari o, nell'ultimo caso, a eseguire debitamente un ordine, non dovrebbe essere considerato di per sé uso di informazioni privilegiate.

(19) Gli Stati membri dovrebbero porre rimedio alla prassi cosiddetta di «front running», compreso il «front running» riguardante gli strumenti derivati su merci, allorché ciò costituisce un abuso di mercato conformemente alle definizioni contenute nella presente direttiva.

(20) Chiunque compia operazioni o conferisca ordini di compravendita che si configurino come una manipolazione del mercato potrebbe stabilire che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o conferire tali ordini erano legittime, e che dette operazioni ed ordini sono conformi alle prassi ammesse sul mercato regolamentato in questione. Potrebbe tuttavia essere comminata una sanzione qualora l'autorità competente stabilisca l'esistenza di un'altra motivazione, illegittima, alla base delle operazioni o degli ordini di compravendita.

(21) L'autorità competente può fornire orientamenti su questioni che formano oggetto della presente direttiva, quali ad esempio la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, o l'applicazione della definizione di prassi di mercato ammesse in relazione alla definizione di manipolazione del mercato. Tali orientamenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della direttiva e alle misure di attuazione adottate secondo la procedura del comitato.

(22) Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere il metodo più adeguato per la regolamentazione inerente alle persone che producono o diffondono ricerche riguardanti gli strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone

che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti, compresi i meccanismi appropriati di autoregolamentazione, che dovrebbero essere notificati alla Commissione.

(23) L'inserimento di informazioni privilegiate su siti internet da parte di emittenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(24) Una divulgazione tempestiva e corretta delle informazioni al pubblico rafforza l'integrità del mercato; al contrario, la divulgazione selettiva da parte degli emittenti può determinare il venir meno della fiducia degli investitori nell'integrità dei mercati finanziari. Gli operatori economici professionisti dovrebbero dare il loro contributo all'integrità del mercato con diversi strumenti. Tali misure potrebbero comprendere, ad esempio, la creazione di «grey lists», l'applicazione di «window trading» alle categorie sensibili del personale, l'applicazione di codici interni di comportamento e la creazione di «muraglie cinesi». Tali misure preventive possono contribuire a combattere gli abusi di mercato solo se sono applicate con determinazione e controllate debitamente. Un adeguato controllo della fase attuativa implicherebbe, ad esempio, la designazione di funzionari a ciò preposti all'interno degli organismi interessati e controlli periodici eseguiti da auditor indipendenti.

(25) I moderni mezzi di comunicazione permettono di garantire una maggiore equità nell'accesso alle informazioni finanziarie tra i professionisti dei mercati finanziari e gli investitori individuali, ma accentuano anche il rischio che si diffondano informazioni false ovvero fuorvianti.

(26) Una maggiore trasparenza quanto alle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente e, se del caso, da persone che sono loro strettamente legate costituisce una misura preventiva contro gli abusi di mercato. La pubblicazione di queste operazioni, almeno su base individuale, può essere altresì un elemento di informazione prezioso per gli investitori.

(27) Gli operatori del mercato dovrebbero contribuire alla prevenzione degli abusi di mercato e adottare disposizioni strutturali intese a prevenire e identificare pratiche di manipolazione del mercato. Tali disposizioni possono includere la trasparenza delle operazioni effettuate, la piena divulgazione degli accordi sulla regolamentazione dei prezzi, un sistema corretto di raggruppamento degli ordini, l'introduzione di un efficace sistema relativo all'individuazione di ordini

atipici, sistemi sufficientemente solidi per la fissazione dei prezzi di riferimento degli strumenti finanziari e la trasparenza delle regole sulla sospensione delle operazioni.

(28) La presente direttiva dovrebbe essere interpretata, e attuata dagli Stati membri, in modo coerente con i requisiti per un'efficace regolamentazione al fine di proteggere gli interessi dei detentori di valori mobiliari che godono di diritti di voto in una società (o che potrebbero godere di tali diritti a seguito di esercizio dell'opzione o conversione) laddove la società sia fatta oggetto di offerta pubblica di acquisto o di altri proposti cambiamenti di controllo. In particolare, la presente direttiva non osta in alcun modo a che gli Stati membri introducano o mantengano in vigore misure che essi considerano adeguate a tali scopi.

(29) L'accesso a informazioni privilegiate relative a un'altra società e l'utilizzazione di queste nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto, ai fini di ottenere il controllo di detta società o di proporre una fusione con essa, non dovrebbe essere considerato in sé un abuso di informazioni privilegiate.

(30) Poiché l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questo acquisto o cessione costituisca di per sé un'utilizzazione di un'informazione privilegiata.

(31) Non si dovrebbero considerare informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico e, pertanto, qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe essere considerata di per sé utilizzazione di informazioni privilegiate ai sensi della presente direttiva.

(32) Gli Stati membri e il Sistema europeo di banche centrali, le banche centrali nazionali o qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell'attuazione della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico.

(33) In particolari circostanze, la stabilizzazione degli strumenti finanziari o il commercio in azioni proprie o in programmi di riacquisto possono ritenersi legittimi sotto il profilo economico e non dovrebbero pertanto essere considerati di per se stessi come abusi di mercato. Dovrebbero essere elaborate norme comuni che siano di orientamento pratico.

(34) Il progressivo ampliamento dei mercati finanziari, i rapidi cambiamenti e

la varietà dei nuovi prodotti e dei nuovi sviluppi impongono un'estesa applicazione della presente direttiva agli strumenti finanziari e alle tecniche relative, al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari comunitari.

(35) Presupposto perché si instaurino condizioni di parità sui mercati finanziari comunitari è un'applicazione geograficamente estesa delle disposizioni che fanno capo alla presente direttiva. Per quanto riguarda gli strumenti derivati non ammessi alla negoziazione che rientrano tuttavia nel campo di applicazione della presente direttiva, ogni Stato membro dovrebbe essere competente a sanzionare le operazioni effettuate nel proprio territorio o all'estero relative a strumenti finanziari sottostanti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante nel suo territorio o per cui sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato regolamentato. Inoltre ogni Stato membro dovrebbe essere competente a sanzionare le operazioni effettuate nel proprio territorio relative a strumenti finanziari sottostanti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in un altro Stato membro o per cui sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato regolamentato.

(36) L'esistenza negli Stati membri di differenti autorità competenti, dotate di responsabilità diverse, può generare confusione negli operatori economici. In ogni Stato membro dovrebbe essere designata un'unica autorità competente, cui spetti almeno la responsabilità finale di controllare il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, nonché la collaborazione internazionale. Tale autorità dovrebbe avere carattere di organo amministrativo, affinché ne sia garantita l'indipendenza nei confronti degli operatori economici e siano prevenuti i conflitti di interessi. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato all'autorità competente. L'autorità dovrebbe disporre di adeguate modalità di consultazione riguardo a eventuali modifiche della normativa nazionale, quali un comitato consultivo composto di rappresentanti degli emittenti, fornitori di servizi finanziari e consumatori, in modo da essere pienamente informata delle loro opinioni e preoccupazioni.

(37) Il conferimento all'autorità competente di ogni Stato membro di un insieme minimo comune di strumenti e poteri forti garantirà l'efficacia della sua opera di vigilanza. I gestori di mercato e tutti gli operatori economici dovrebbero parimenti contribuire, ai rispettivi livelli, all'integrità del mercato. Sotto questo profilo, la designazione di un'unica autorità competente per gli abusi di mercato non esclude legami di collaborazione o deleghe sotto la responsabilità dell'au-

torità competente, tra tale autorità e gestori di mercato, al fine di garantire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

(38) Al fine di garantire l'adeguatezza del quadro comunitario di contrasto agli abusi di mercato, ogni violazione dei divieti o degli obblighi fissati dalla presente direttiva dovrà essere tempestivamente scoperta e sanzionata. A tal fine le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente dissuasive, proporzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente.

(39) Al momento di definire le misure e le sanzioni amministrative, gli Stati membri dovrebbero tener presente la necessità di garantire una certa omogeneità di regolamentazione da uno Stato membro all'altro.

(40) L'incremento delle attività transfrontaliere impone che venga migliorata la cooperazione e che venga adottato un insieme di disposizioni di ampia portata per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti nazionali. L'organizzazione della vigilanza e dei poteri d'indagine in ogni Stato membro non dovrebbe ostacolare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

(41) Poiché l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire prevenire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) Di tanto in tanto potrebbe rendersi necessaria l'adozione di orientamenti tecnici e di misure di esecuzione per le norme fissate nella presente direttiva al fine di tener conto dei nuovi sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione dovrebbe essere pertanto autorizzata a adottare misure di attuazione, purché queste ultime non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e purché la Commissione agisca secondo i principi sanciti nella direttiva stessa, sentito il Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione.

(43) Nell'esercizio delle proprie competenze di attuazione, a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe rispettare i seguenti principi:

- la necessità di assicurare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari, promuovendo elevati livelli di trasparenza su tali mercati,
- la necessità di proporre agli investitori un’ampia gamma di investimenti competitivi e di proporre loro un livello di informazione e di tutela adeguato alle loro circostanze,
- la necessità di garantire che le autorità di regolamentazione indipendenti applichino le norme in modo coerente, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità economica,
- la necessità di garantire un elevato grado di trasparenza e di consultazione con tutti i partecipanti del mercato, nonché con il Parlamento europeo e il Consiglio,
- la necessità di favorire l’innovazione nei mercati finanziari affinché essi possano essere dinamici ed efficienti,
- la necessità di garantire l’integrità del mercato attraverso un monitoraggio attento e reattivo dell’innovazione finanziaria,
- l’importanza di ridurre il costo del capitale e di migliorare l’accesso al medesimo,
- l’equilibrio tra costi e benefici sul lungo periodo per i partecipanti del mercato (incluse le PMI e i piccoli investitori) in qualsiasi misura di esecuzione,
- la necessità di stimolare la competitività internazionale dei mercati finanziari dell’UE, senza pregiudicare l’estensione alquanto necessaria della cooperazione internazionale,
- la necessità di creare condizioni di parità per tutti i partecipanti del mercato, creando regolamentazioni a livello di UE ogni qualvolta ciò sia opportuno,
- la necessità di rispettare le differenze tra i mercati finanziari nazionali, laddove queste non pregiudichino indebitamente l’omogeneità del mercato unico,
- la necessità di garantire la coerenza con gli altri atti legislativi dell’UE in questo settore, poiché squilibri nell’informazione e la mancanza di trasparenza potrebbero pregiudicare il funzionamento dei mercati e soprattutto danneggiare i consumatori e i piccoli investitori.

(44) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 11, nonché l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di

applicare le loro norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà d'espressione nei mezzi di informazione,

hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «informazione privilegiata», un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

In relazione agli strumenti derivati su merci, si intende per «informazione privilegiata» un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti, e che gli utenti dei mercati su cui tali strumenti derivati sono negoziati si aspetterebbero di ricevere conformemente a prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per «informazione privilegiata» si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi;

2) «manipolazione del mercato»:

a) operazioni o ordini di compravendita:

– che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari, ovvero

– che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue

motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato in questione;

b) operazioni o ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti. Con riferimento ai giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale, tale diffusione di informazioni va valutata, fatto salvo l'articolo 11, tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o benefici dalla diffusione delle informazioni in questione.

In particolare dalle definizioni centrali riportate alle lettere a), b) e c) di cui sopra, derivano i seguenti esempi:

– il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette,

– l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura,

– l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Le definizioni di manipolazione di mercato sono adattate in modo da garantire la possibilità di includere nuovi tipi di attività che in base alla prassi costituiscono manipolazioni di mercato;

3) «strumenti finanziari»:

– i valori mobiliari come definiti dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del

10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari,

- le quote di un organismo di investimento collettivo,
- gli strumenti del mercato monetario,
- i contratti a termine fermo (future) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti,
- i contratti a termine su tassi di interesse (FRA),
- i contratti di scambio (swap) su tassi di interesse, su valute o su indici azionari («equity swaps»),
- le opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento rientrante in queste categorie, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi d'interesse,
- gli strumenti derivati su merci,
- qualsiasi altro strumento ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un siffatto mercato;

4) «mercato regolamentato» un mercato rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE;

5) «prassi di mercato ammesse»: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 bis;

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo l'"AESFEM"), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del presente articolo per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010³⁰²;

6) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

7) «autorità competente»: l'autorità competente designata conformemente all'articolo 11.

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire l'applicazione

³⁰² Punto così sostituito, prima, dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE e, poi, dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

uniforme della presente direttiva nella Comunità, la Commissione adotta [, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,]³⁰³ misure di attuazione relative ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis³⁰⁴.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano alle persone di cui al secondo comma che dispongono di informazioni privilegiate di utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Il primo comma si applica a chiunque possieda tali informazioni:

- a) a motivo della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente, ovvero
- b) a motivo della sua partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero
- c) per il fatto di avere accesso a tali informazioni a motivo del suo lavoro, della sua professione e delle sue funzioni, ovvero
- d) in virtù delle proprie attività criminali.

2. Quando le persone di cui al paragrafo 1 sono persone giuridiche, il divieto previsto dallo stesso paragrafo si applica anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni effettuate per garantire l'esecuzione di un obbligo di acquisizione o di cessione di strumenti finanziari diventato esigibile quando quest'obbligo risulta da un accordo concluso prima che la persona interessata fosse in possesso di un'informazione privilegiata.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano alle persone soggette ai divieti di cui all'articolo 2:

- a) di comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni;
- b) di raccomandare ad un'altra persona di acquisire o cedere o di indurre un'altra persona ad acquisire o cedere, in base a informazioni privilegiate, strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono.

³⁰³ Parole soppresse dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³⁰⁴ Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono a che gli articoli 2 e 3 si applichino anche a qualsiasi persona, diversa da quelle specificate in detti articoli, in possesso di informazioni privilegiate, che sappia o che avrebbe dovuto sapere trattarsi di informazioni privilegiate.

Articolo 5

Gli Stati membri vietano a qualsiasi persona fisica o giuridica di porre in essere manipolazioni del mercato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri dispongono che gli emittenti di strumenti finanziari comunichino al pubblico, al più presto possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti.

Senza pregiudizio delle misure adottate per adempiere quanto disposto al primo comma, gli Stati membri dispongono che gli emittenti abbiano l'obbligo di far apparire sul loro sito Internet, per un periodo adeguato, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a rendere pubbliche.

2. Un emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1, al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non possa fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse. Gli Stati membri possono esigere che l'emittente informi senza indugio l'autorità competente della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate.

3. Gli Stati membri dispongono che qualora un emittente, o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, divulghi, nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni, qualsiasi informazione privilegiata ad un terzo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), detto emittente abbia l'obbligo di dare integrale ed efficace divulgazione al pubblico di tale informazione, simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente in caso di divulgazione non intenzionale.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora la persona che riceve l'informazione sia soggetta ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.

Gli Stati membri sono tenuti a disporre che gli emittenti o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto istituiscano un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti e le persone che agiscono in loro nome o per loro conto aggiornano regolarmente tale registro e lo trasmettono all'autorità competente ogniqualvolta quest'ultima lo richieda.

4. Le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente di strumenti finanziari e, se del caso, le persone legate strettamente ad esse, notificano all'autorità competente l'esistenza di operazioni effettuate per loro conto attinenti ad azioni emesse da tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a loro collegati. Gli Stati membri provvedono a consentire il più presto possibile un agevole accesso del pubblico a dette informazioni, almeno su base individuale.

5. Gli Stati membri assicurano che ci siano norme adeguate che garantiscano che le persone che producono o diffondono ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. Tali norme sono notificate alla Commissione.

6. Gli Stati membri assicurano che gli operatori di mercato adottino disposizioni strutturali intese a prevenire e identificare pratiche di manipolazione del mercato.

7. Al fine di garantire il rispetto dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'autorità competente può adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

8. Le istituzioni pubbliche che diffondono statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari le diffondono in maniera corretta e trasparente.

9. Gli Stati membri impongono a chiunque compia professionalmente operazioni su strumenti finanziari di avvertire senza indugio l'autorità competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano

un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato.

10. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta [secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2]³⁰⁵ disposizioni di applicazione riguardanti:

- le modalità tecniche per l'adeguata divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 3,

- le modalità tecniche in base alle quali la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 2 può essere ritardata,

- le modalità tecniche volte a favorire un approccio comune nell'attuazione del paragrafo 2, seconda frase,

- le condizioni secondo le quali gli emittenti, o i soggetti che agiscono per loro conto, sono tenuti a istituire un registro delle persone che, lavorando per loro, hanno accesso ad informazioni privilegiate, come indicato al paragrafo 3, nonché le condizioni alle quali tale registro sarà aggiornato,

- le categorie di persone e le caratteristiche di un'operazione, inclusa la dimensione, che comportano l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 4 e le modalità tecniche di divulgazione all'autorità competente,

- le modalità tecniche applicabili alle varie categorie di persone di cui al paragrafo 5 per la corretta presentazione delle ricerche e di altre informazioni che raccomandano una strategia di investimento e per la divulgazione dell'esistenza di interessi specifici o di conflitti di interesse di cui al paragrafo 5. Tali modalità tengono conto delle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, che disciplinano la professione di giornalista,

- le modalità tecniche in base alle quali le persone di cui al paragrafo 9 devono notificare all'autorità competente.

Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis³⁰⁶.

11. L'AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 10, primo comma, sesto trattino.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010³⁰⁷.

³⁰⁵ Parole soppresse dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³⁰⁶ Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³⁰⁷ Paragrafo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

Articolo 7

La presente direttiva non si applica alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico effettuate da uno Stato membro, dal Sistema europeo di banche centrali, da una Banca centrale nazionale o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, ovvero da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi. Gli Stati membri possono estendere detta esclusione ai loro Stati federati o ad autorità locali analoghe per quanto attiene alla gestione del debito pubblico di questi ultimi.

Articolo 8

1.³⁰⁸ I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate [secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2]³⁰⁹. Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 2 bis³¹⁰.

2. L'AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010³¹¹.

Articolo 9

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in detto mercato, a prescindere dal fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o meno effettivamente luogo in tale mercato.

³⁰⁸ Paragrafo così rinumerato dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

³⁰⁹ Parole soppresse dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³¹⁰ Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³¹¹ Paragrafo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano altresì a ogni strumento finanziario non ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro, ma il cui valore dipende da uno strumento finanziario come indicato al primo comma.

L'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, non si applica agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro.

Articolo 10

Ogni Stato membro applica i divieti e gli obblighi fissati nella presente direttiva:

a) alle attività effettuate nel proprio territorio o all'estero e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel suo territorio o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato;

b) alle attività effettuate nel proprio territorio e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato.

Articolo 11

Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono efficaci meccanismi e procedure di consultazione con i partecipanti al mercato concernenti eventuali modifiche nella legislazione nazionale. Tali meccanismi possono includere comitati consultivi presso ogni autorità competente, la cui composizione dovrebbe riflettere il più possibile la diversità dei partecipanti al mercato, siano essi emittenti, prestatori di servizi finanziari o consumatori.

Articolo 12

1. All'autorità competente sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Essa esercita tali poteri:

- a) direttamente, o
- b) in collaborazione con altre autorità o con i gestori di mercato, o
- c) sotto la sua responsabilità mediante delega a tali autorità o ai gestori di mercato, oppure
- d) mediante una richiesta alle competenti autorità giudiziarie.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esercitati in conformità della legislazione nazionale e includono almeno il diritto di:

- a) avere accesso a qualsiasi documento sotto qualsiasi forma e ottenerne copia;
- b) richiedere informazioni a qualsiasi persona, incluse quelle che intervengono successivamente nella trasmissione degli ordini o nell'esecuzione delle operazioni in questione, e ai loro mandanti e, se necessario, convocare e procedere all'audizione di una persona;
- c) eseguire ispezioni in loco;
- d) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico;
- e) richiedere la cessazione di qualsiasi prassi contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
- f) sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari in questione;
- g) richiedere il congelamento ovvero il sequestro dei beni;
- h) richiedere la temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Questo articolo non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale in materia di segreto professionale.

Articolo 13

Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o organismo di mercato cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge.

Articolo 14

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione stila, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, un elenco indicativo delle misure e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare per l'omessa collaborazione alle indagini di cui all'articolo 12.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

5. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.

Se l'autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all'AESFEM.

Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE³¹².

Articolo 15

Gli Stati membri sono tenuti a disporre che le decisioni adottate dall'autorità competente siano impugnabili di fronte ad un organo giurisdizionale.

³¹² Paragrafo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

Articolo 16

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare, esse si scambiano informazioni e collaborano nelle indagini.

2. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni richieste per le finalità di cui al paragrafo 1. Se del caso, le autorità competenti cui la richiesta è indirizzata prendono immediatamente le misure necessarie al fine di raccogliere le informazioni in questione. Qualora non sia in grado di fornire immediatamente le informazioni, l'autorità competente destinataria della richiesta notifica i motivi all'autorità competente richiedente. Le informazioni così fornite sono coperte dal segreto professionale cui sono soggetti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti che ricevono l'informazione.

Le autorità competenti possono rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni qualora:

- la comunicazione sia tale ad arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta,
- di fronte alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbia già avuto avvio un procedimento giudiziario avente ad oggetto le stesse attività e contro le stesse persone,
- qualora nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

In tal caso esse notificano il fatto all'autorità competente richiedente, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.

Fatto salvo l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all'ultima frase, l'AESFEM può dare un seguito conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la

possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma del presente paragrafo e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010³¹³.

Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti penali, le autorità competenti che ricevono informazioni conformemente al paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nella presente direttiva, e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'autorità competente che trasmette le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle ad altri fini o ritrasmetterle alle autorità competenti di altri Stati.

3. Qualora un'autorità competente si convinca che siano in atto o siano state attuate attività contrarie alle disposizioni della presente direttiva sul territorio di un altro Stato membro o che talune attività incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato situato in un altro Stato membro, essa ne informa nel modo più preciso possibile l'autorità competente dell'altro Stato membro. L'autorità competente dell'altro Stato membro adotta le opportune misure. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli sviluppi importanti della sua azione. Il presente paragrafo non pregiudica le competenze dell'autorità competente che ha trasmesso l'informazione. Le autorità competenti dei vari Stati membri competenti, ai sensi dell'articolo 10, si consultano reciprocamente sul seguito che intendono dare alle loro azioni.

4. L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere che venga compiuta un'indagine sul territorio di un altro Stato membro, a cura dell'autorità competente di quest'ultimo.

Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni membri del suo personale di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro durante l'espletamento dell'indagine.

L'indagine è tuttavia sempre soggetta al controllo generale dello Stato membro nel territorio del quale essa ha luogo.

Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere un'indagine a norma del primo comma o di lasciare che il loro personale sia accompagnato dal personale dell'autorità competente di un altro Stato membro, a norma del secondo comma, qualora l'indagine in questione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato richiesto,

³¹³ Comma così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

ovvero quando nello Stato richiesto sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero quando nello Stato richiesto sia già stata emessa una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti. In tal caso esse notificano il fatto all'autorità competente richiedente, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibile in merito al procedimento o alla sentenza.

Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, un'autorità competente la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell'autorità competente dell'altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all'ultima frase, l'AESFEM può dare un seguito conformemente all'articolo 19 del regolamento(UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al quarto comma del presente paragrafo e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010³¹⁴.

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010³¹⁵.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in prosieguo denominato il «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, a condizione che le disposizioni di attuazione adottate in conformità della presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

³¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

³¹⁵ Paragrafo prima sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2010/78/UE

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa³¹⁶.

3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione³¹⁷.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

L'articolo 11 non pregiudica la possibilità per uno Stato membro di adottare disposizioni giuridiche e amministrative distinte per i territori europei d'oltremare le cui relazioni esterne sono di competenza di detto Stato membro.

Articolo 20

La direttiva 89/592/CEE e gli articoli 68, paragrafo 1 e 81, paragrafo 1, della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e

³¹⁶ Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

³¹⁷ Gli originari paragrafi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'attuale paragrafo 3 così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 2008/26/CE

l'informazione da pubblicare su detti valori sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

7.6 **Direttiva 22 dicembre 2003, n. 2003/124/CE**

“Direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 339 del 24 dicembre 2003, entrata in vigore il 24 dicembre 2003)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Vista la direttiva 2003/6/CE³¹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare l'articolo 1, secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo 10, primo, secondo e terzo trattino,

Dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico,

Considerando quanto segue:

(1) Un investitore ragionevole basa le proprie decisioni di investimento sulle informazioni già in suo possesso, ossia su informazioni disponibili ex ante. Pertanto, per rispondere alla domanda se al momento di prendere una decisione di investimento un investitore ragionevole terrà verosimilmente conto di una determinata informazione, occorre basarsi sulle informazioni disponibili ex ante. Nell'effettuare una tale analisi, occorre considerare l'impatto previsto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente interessato, l'attendibilità della fonte di informazione, nonché ogni altra variabile di mercato che, nelle circostanze date, possa influire sullo strumento finanziario in oggetto o sullo strumento finanziario derivato collegato.

(2) Le informazioni ex post possono essere utilizzate per confermare l'ipotesi dell'idoneità delle informazioni ex ante ad influire in modo sensibile sui prezzi. Tuttavia esse non devono essere utilizzate per promuovere azione legale contro chi abbia tratto conclusioni ragionevoli da informazioni ex ante in suo possesso.

(3) Occorre accrescere la certezza del diritto per i partecipanti al mercato, de-

³¹⁸ Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

finendo in modo più preciso due degli elementi essenziali della definizione di informazione privilegiata, ossia il carattere preciso dell'informazione e l'importanza del suo impatto potenziale sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati connessi.

(4) Per la tutela degli investitori è necessario che la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte degli emittenti avvenga non solo tempestivamente ma anche nella maniera più rapida e sincronizzata possibile presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui l'emittente ha richiesto o approvato l'ammissione dei propri strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato, al fine di garantire agli investitori, a livello comunitario, parità di accesso alle informazioni privilegiate e di prevenirne l'abuso. A tal fine, gli Stati membri possono designare ufficialmente i meccanismi da utilizzare per la comunicazione al pubblico.

(5) Al fine di tutelare gli interessi legittimi degli emittenti, in circostanze specifiche rigorosamente definite, deve essere consentito il rinvio della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. La tutela degli investitori impone tuttavia che in tali casi sia assicurata la riservatezza delle informazioni al fine di prevenirne l'abuso.

(6) Al fine di fornire orientamenti sia ai partecipanti al mercato che alle autorità competenti, occorre tener conto di talune indicazioni al momento di esaminare possibili manipolazioni del mercato.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Informazioni privilegiate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE³¹⁹, si ritiene che un'informazione abbia carattere preciso se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto com-

³¹⁹ Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

plesso di circostanze o di detto evento sui prezzi di strumenti finanziari o di strumenti finanziari derivati connessi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE, per «informazione [...] che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi» si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Articolo 2

Modalità e termini per la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE³²⁰, si applicano l'articolo 102, paragrafo 1, e l'articolo 103 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, gli Stati membri assicurano che le informazioni privilegiate vengano rese pubbliche dall'emittente secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

Gli Stati membri assicurano inoltre che l'emittente non combini tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attività.

2. Gli Stati membri dispongono che si ritenga che gli emittenti abbiano ottemperato alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/6/CE, quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli emittenti abbiano informato senza indugio il pubblico.

3. Ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già comunicate al pubblico viene comunicata al pubblico senza indugio dopo il verificarsi della modifica, tramite lo stesso canale utilizzato per la comunicazione al pubblico delle informazioni iniziali.

4. Gli Stati membri impongono agli emittenti di assicurare con ragionevole diligenza che la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di in-

³²⁰ Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

vestitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Articolo 3

Interessi legittimi che giustificano il rinvio della comunicazione al pubblico e riservatezza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE³²¹, gli interessi legittimi possono riferirsi in particolare alle circostanze di cui al successivo elenco non esaustivo:

a) alle negoziazioni in corso, o ad elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente.

b) alle decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri impongono agli emittenti di controllare l'accesso alle informazioni privilegiate, al fine di assicurarne la riservatezza. In particolare gli Stati membri assicurano che:

a) gli emittenti abbiano posto in essere meccanismi efficaci per impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse dalle persone che necessitano delle informazioni per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

³²¹ Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

b) gli emittenti abbiano adottato le misure necessarie per garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) gli emittenti abbiano posto in essere misure che consentano l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE.

Articolo 4

Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE³²², fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:

a) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali attività determinano una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;

b) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da soggetti con una significativa posizione di acquisto o di vendita su uno strumento finanziario determinano significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) se le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella proprietà beneficiaria di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite prevedono inversioni di posizione nel breve periodo e rappresentano una

³²² Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;

e) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e determinano una variazione del prezzo che successivamente si inverte;

f) la misura in cui gli ordini di compravendita impartiti modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte in denaro e lettera di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del prospetto degli ordini a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;

g) la misura in cui gli ordini vengono impartiti e le operazioni eseguite al momento o intorno al momento in cui vengono calcolati i prezzi di riferimento, i prezzi di regolamento e i prezzi di valutazione, determinando variazioni nei prezzi che hanno effetti su detti prezzi di riferimento, di regolamento o di valutazione.

Articolo 5

Manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/6/CE³²³, fatti salvi gli esempi di cui all'articolo 1, punto 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato e le autorità competenti, al momento di esaminare le operazioni o gli ordini di compravendita, tengano conto delle indicazioni di cui al successivo elenco non esaustivo, le quali non devono essere considerate come costituenti di per sé una manipolazione di mercato:

a) se gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni eseguite da persone sono preceduti o seguiti dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle stesse persone o da persone ad esse collegate;

b) se vengono impartiti ordini di compravendita o eseguite operazioni da parte di persone, prima o dopo che le stesse persone o persone ad esse collegate

³²³ Vedi paragrafo 7.5 di questo volume

abbiano elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

7.7 Direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/78/UE

“Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante modifica delle direttive 98/26/ce, 2002/87/ce, 2003/6/ce, 2003/41/ce, 2003/71/ce, 2004/39/ce, 2004/109/ce, 2005/60/ce, 2006/48/ce, 2006/49/ce e 2009/65/ce”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 331 del 15 dicembre 2010)

“Omissis”

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2003/6/C

La direttiva 2003/6/CE è così modificata:

1) All’articolo 1, paragrafo 5, sono inseriti i commi seguenti:

«L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo l’“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del presente articolo per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

“Omissis”

7.8 **Decisione 4 marzo 2004, n. 2004/258/CE**

“Decisione della Banca centrale europea relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3)”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 80 del 18 marzo 2004)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l’articolo 12.3,

Visto il regolamento interno della Banca centrale europea³²⁴, ed in particolare l’articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1, secondo comma del trattato sull’Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. Questa politica di trasparenza accresce la legittimità, l’efficienza e la responsabilità dell’amministrazione, contribuendo in tal modo a rafforzare i principi di democrazia.

(2) Nella Dichiarazione comune³²⁵ riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001³²⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione chiedono alle altre istituzioni ed organi comunitari di adottare norme interne relative all’accesso del pubblico ai documenti, che tengano conto dei principi e dei limiti stabiliti dal regolamento. Il regime relativo all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea stabilito dalla decisione BCE/1998/12, del 3 novembre 1998, relativa all’accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea, dovrebbe essere rivisto di conseguenza.

(3) Un accesso più ampio ai documenti della BCE dovrebbe essere garantito, preservando nel contempo sia l’indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali (BCN) prevista dall’articolo 108 del trattato e dall’articolo 7 dello statuto,

³²⁴ Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea

³²⁵ Trattati della dichiarazione 27 giugno 2001

³²⁶ Vedi paragrafo 7.2 di questo volume

sia la riservatezza di talune materie proprie dell'espletamento delle funzioni della BCE. Per tutelare l'efficacia del processo decisionale, comprese le consultazioni e le attività preparatorie interne, le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, a meno che l'organo competente decida di rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

(4) Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Inoltre, la BCE ha l'esigenza di proteggere l'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento, comprese, tra l'altro, le caratteristiche di sicurezza contro la contraffazione, le specifiche tecniche per la produzione, la sicurezza fisica delle scorte e il trasporto delle banconote in euro.

(5) Quando le BCN gestiscono richieste di documenti della BCE che sono in loro possesso, devono consultare la BCE per assicurare la piena applicazione della presente decisione, a meno che sia chiaro se il documento possa o meno essere divulgato.

(6) Per ottenere una maggiore trasparenza, la BCE dovrebbe garantire l'accesso non solo ai documenti da essa elaborati, ma anche a documenti da essa ricevuti pur preservando nel contempo il diritto dei terzi interessati a esprimere la propria posizione in merito all'accesso ai documenti da essi provenienti.

(7) Per garantire il rispetto della buona prassi amministrativa, la BCE dovrebbe applicare un procedimento in due fasi,

decide:

Articolo 1

Obiettivo

1. L'obiettivo della presente decisione è di definire le condizioni e le limitazioni in base alle quali la BCE dà al pubblico accesso ai documenti della BCE e promuove una buona prassi amministrativa sull'accesso del pubblico a tali documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai do-

cumenti della BCE, secondo le condizioni e le limitazioni definite nella presente decisione.

2. Secondo le stesse condizioni e limitazioni, la BCE può concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. La presente decisione non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso della BCE che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione, si intende per:

a) «documento» e «documento della BCE», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle proprie politiche, attività o decisioni, come anche documenti provenienti dall'Istituto monetario europeo (IME) e dal Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea (Comitato dei governatori);

b) «terzo», qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna alla BCE.

Articolo 4

Eccezioni

1. La BCE rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) L'interesse pubblico, in ordine:

- alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro,
- alla contabilità della BCE o delle BCN,
- alla tutela dell'integrità delle banconote in euro,
- alla sicurezza pubblica,
- alle relazioni finanziarie, monetarie o economiche internazionali;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare nel rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

c) la riservatezza delle informazioni, tutelata come tale dal diritto comunitario.

2. La BCE rifiuta l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- i procedimenti giudiziari e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento contenente pareri per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE o con le BCN, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, la BCE consulta il terzo interessato al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui al presente articolo, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

5. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

6. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni salvo che sia espressamente disposto altrimenti dal Consiglio direttivo della BCE. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali, le eccezioni possono continuare a essere applicate anche dopo tale periodo.

Articolo 5

Documenti detenuti dalle BCN

1. I documenti in possesso di una BCN redatti dalla BCE così come documenti derivanti dall'IME o dal Comitato dei governatori possono essere divulgati dalla BCN solo previa consultazione della BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

2. In alternativa, la BCN può deferire alla BCE la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande d'accesso

1. La domanda di accesso a un documento è presentata alla BCE in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e formulata in modo sufficientemente preciso per consentire alla BCE di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, la BCE può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, la BCE può contattare informalmente il richiedente al fine di trovare una soluzione equa.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda oppure dal ricevimento dei chiarimenti richiesti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il Direttore generale del Segretariato e Servizi Linguistici della BCE concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 9, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BCE, presentare una domanda di conferma chiedendo al Comitato esecutivo della BCE di riconsiderare la posizione di quest'ultima. Inoltre, in assenza di risposta della BCE entro il termine di 20 giorni lavorativi previsto per il trattamento delle domande iniziali, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un elevato numero di documenti, o se viene richiesta la consultazione di un terzo, la BCE può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di ulteriori 20 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo dettagliato.

4. Il paragrafo 1 non si applica in caso di domande eccessive o irragionevoli, in particolare se si tratta di domande di natura ripetitiva.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande di conferma sono trattate prontamente. Entro 20 giorni lavorativi dal loro ricevimento, il Comitato esecutivo o concede l'accesso ai documenti richiesti come previsto nell'articolo 9 o ne motiva per iscritto il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, la BCE è tenuta a informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone ai sensi degli articoli 230 e 195 del trattato.

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, la BCE può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 di ulteriori 20 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo dettagliato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte della BCE, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio e/o presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma, rispettivamente, degli articoli 230 e 195 del trattato.

Articolo 9

Accesso a seguito di una domanda

1. I richiedenti possono consultare i documenti ai quali la BCE ha fornito loro l'accesso o presso i locali della stessa, oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. Tale onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dalla BCE ed è facilmente accessibile, la BCE può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ad esso informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo) come richiesto dal richiedente.

Articolo 10

Riproduzione di documenti

1. I documenti divulgati in conformità alla presente decisione non devono essere riprodotti o sfruttati per scopi commerciali senza la preventiva autorizzazione specifica della BCE. La BCE può rifiutare tale autorizzazione senza obbligo di motivazione.

2. La presente decisione non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 11

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La decisione BCE/1998/12 è abrogata.

SEZIONE VIII

GIURISPRUDENZA IN MATERIA D'ACCESSO*

* Le Massime sono state redatte a cura della Struttura di supporto della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Le decisioni sono tratte dal sito www.giustizia-amministrativa.it

**MASSIME
DELLE PRONUNCE
RESE DAL CONSIGLIO DI STATO
IN MATERIA D'ACCESSO**

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4669**Nozione di “controinteressati”***Individuabilità in base alla natura del documento*

Ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c), legge n. 241/1990, per “controinteressati” si devono intendere tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (Riforma della sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III ter, n. 1553/2010).

Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966**Diritto del proprietario di un terreno limitrofo di accedere ai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati in favore del vicino***Accessibilità*

Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche (C.d.S., Sez. IV, 21 novembre 2006, n. 6790). Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814**Disciplina prevista dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici per gli atti che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Diritto di accesso nei confronti della documentazione posta a corredo dell'offerta nel caso in cui l'impresa interessata abbia dichiarato che sussistono esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale***Accesso consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*

Il comma 5 dell'art. 13, d.lgs. n. 163/2006, a salvaguardia del diritto alla riservatezza dei partecipanti alle procedure di affidamento, prevede che “fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offe-

renti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali". Il legislatore ha inteso quindi escludere dal raggio di azionabilità del diritto di ostensione la documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, sì da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso non già per prendere visione della stessa allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell'appalto, quanto piuttosto per giovare delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato. Lo stesso comma 5 subordina, tuttavia, il funzionamento della indicata causa di esclusione alla manifestazione di interesse da parte della stessa impresa cui si riferiscono i documenti cui altri intende accedere: è necessario, invero, che si tratti di informazioni integranti, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. D'altra parte, lo stesso art. 13, d.lgs. n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che "in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". Si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall'art. 24, co. 7, legge n. 241/1990.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639

Diniego di accesso ad atti amministrativi motivato con riferimento al fatto che parte delle documentazione conterrebbe dati sensibili concernente lo stato di salute di soggetti terzi

Accessibilità previo bilanciamento degli interessi

Con riferimento alla norma dell'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali - per il quale "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" - la giurisprudenza ha chiarito che il bilanciamento cui

essa fa riferimento deve avvenire verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (C.d.S., Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440)

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 01962

Diritto di una associazione privata che svolge attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d'acqua di ottenere documenti relativi a concessioni demaniali marittime

Accessibilità

L'Associazione privata, che per statuto svolge attività per la diffusione e lo sviluppo delle discipline sportive d'acqua è titolare, secondo quanto prescritto dall'art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, di una differenziata posizione di interesse concreto, diretto ed attuale, collegato ai documenti per i quali ha esercitato il diritto di accesso. Essi, infatti, riguardano la gestione e l'affidamento in concessione a privati di beni appartenenti al demanio marittimo ed il rilascio del titolo concessorio per una porzione di dette aree demaniali costituisce indubbio supporto e mezzo per il miglior perseguimento degli scopi sociali.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 aprile 2010, n. 01962

Necessità di indicare, nelle istanze di accesso, gli esatti estremi identificativi dei documenti richiesti ed il loro numero di protocollo

Assenza di un onere in capo all'accedente

Non costituisce onere del richiedente l'indicazione degli estremi di protocollo e della data identificativi di ciascun documento, trattandosi di elementi che non sono nell'ordinaria disponibilità e cognizione del privato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 aprile 2010, n. 01900

Presupposti per l'esercizio del diritto di accesso e documenti in ordine ai quali è possibile esercitare tale diritto

Istanze volte ad un controllo generalizzato sull'amministrazione e accesso a documenti non formati - Inammissibilità

In materia d'accesso è pacifico, da un lato, che l'istanza ostensiva non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato (art. 24, comma 3, legge 241/90) sull'azione amministrativa; dall'altro, che i documenti oggetto di istanza da indicare

puntualmente a cura dell'accedente devono essere già formati ed in possesso della amministrazione; in definitiva, non si può chiedere alla amministrazione, a mezzo dell'accesso, di elaborare documenti nuovi, proiezioni su dati diversi in suo possesso.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 01255

Fondazioni Bancarie

Carenza di legittimazione passiva

Deve escludersi che la Fondazione bancaria possa farsi rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina sull'accesso. Essa, infatti, rientra tra i soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali e non svolge funzioni pubbliche (C. Cost., n. 300 del 29 settembre 2003; n. 301/2003); va riconosciuto carattere di utilità sociale agli scopi dalle stesse perseguiti, ma tale carattere non può essere confuso con la "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" espletata da "soggetti di diritto privato", di cui all'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, solo queste ultime afferendo all'espletamento di funzioni pubbliche.

Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 01067

Diniego di accesso agli atti in caso di controversia pendente

Illegittimità

Il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190). Il diritto di accesso, inoltre, non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (C.d.S., Sez. VI del 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5569).

Consiglio di Stato, Sez. VI ord. 1 febbraio 2010, n. 00524**Diniego di rilascio della documentazione allegata all'offerta della ditta aggiudicataria e di quella seconda classificatasi nel caso in cui siano in gioco segreti tecnici o commerciali***Illegittimità*

L'istanza ostensiva avente ad oggetto la documentazione relativa alle offerte tecniche delle società risultate prime due graduate all'esito della gara merita di essere accolta tenuto conto della previsione dell'art. 13 comma 6 del d.lgs. 163/06, che ammette comunque l'accesso (anche quando sono in gioco segreti tecnici o commerciali) quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In ogni caso, la stazione appaltante può adottare accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti tecnici o commerciali, inibendo la estrazione di copia di quelle parti dei documenti da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti, se e nella misura in cui la loro acquisizione non risulti in ogni caso utile al ricorrente per la difesa dei propri interessi.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 252**Attività di diritto privato della P.A.***Diritto d'accesso*

L'attività amministrativa, a cui gli art. 22 e 23 della legge n. 241/1990 correlano il diritto d'accesso, comprende anche l'attività di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica (Conferma della sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. II - n. 655/2009).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 00053**Diniego di accesso agli atti emessi nel corso di un procedimento tributario già concluso con l'adozione del provvedimento finale***Illegittimità*

In tema di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, occorre accedere ad

una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta, alla stregua della quale l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo. Infatti, diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giustiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti, quale quello penale nella specie instauratosi a seguito della verifica tributaria.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 00024

Diritto di accesso in favore di titolari di interessi diffusi e delle organizzazioni sindacali

Limiti del diritto di accesso - Inammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni

Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può, tuttavia, tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è espressamente codificata all'art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". Pertanto, la domanda di accesso, ancorché esplicita in esercizio della prerogative dell'organizzazione sindacale soggiace al filtro dell'esistenza di

un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere." (C.d.S., Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351).

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 08909

Accesso alla prescrizione originale di un esame ecografico

Diritto di accesso del genitore esercente la patria potestà all'esame ecografico della figlia minore - Accessibilità

E' legittimo l'esercizio del diritto di accesso da parte del genitore esercente la patria potestà all'esame ecografico effettuato dalla figlia minore. Egli ha pieno titolo a conoscere lo stato di salute della propria figlia anche al fine di porre in essere tutte le iniziative più idonee per le possibili cure. La richiesta di accesso si pone pertanto in relazione, nella fattispecie indirettamente ma pur sempre funzionalmente, al diritto alla salute.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 07946

Accesso all'elenco degli ingegneri iscritti all'albo completo di indirizzo di studio, numero di fax, telefono ed indirizzo della posta elettronica

Accessibilità dei soli dati estraibili direttamente dal sito dell'Ordine degli Ingegneri

Un effettivo consenso del titolare alla divulgazione di ulteriori dati può ritenersi manifestato solo allorché lo stesso abbia provveduto ad inserire, nello spazio dedicato del sito dell'Ordine, il proprio indirizzo e-mail autorizzandone, in tal modo, automaticamente la diffusione: nel qual caso, i dati in questione sarebbero (e sono) estraibili direttamente dal sito dell'Ordine.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 07725

Accesso ai documenti classificati come "riservati"

Verbale della riunione e giudizio conclusivo della Commissione permanente ministeriale del Ministero della Difesa - Inaccessibilità

Il verbale della riunione e il giudizio conclusivo della Commissione permanente ministeriale del Ministero della Difesa appartengono alla categoria degli atti sottratti all'accesso, visto che la direttiva ISV-6 ed. 1999, prevede espressamente, al paragrafo 5), che "Il verbale ed il Giudizio Conclusivo hanno di regola la classifica RISERVATO ma, in caso di necessità, in funzione del livello di riservatezza

delle informazioni contenute possono avere classifiche superiori; pertanto essi sono soggetti alle norme generali vigenti in materia di tutela del segreto”.

Si tratta in questo caso di un’applicazione della normativa primaria, di cui all’art. 24 della legge 241 del 1990, al punto 6, che fa espresso rinvio ad apposita regolamentazione per individuare i casi in cui sono sottratti all’accesso i documenti amministrativi, e della normativa secondaria, contenuta nell’art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e nel regolamento adottato dal Ministero della Difesa, di cui al decreto 14 giugno 1995, n. 519, testi in cui viene risolto in via generale ed astratta il bilanciamento tra il possibile pregiudizio derivante dall’ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi ed il confliggente interesse privato all’accesso.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 07725)

Accesso a documenti di non provata esistenza

Inaccessibilità

Il diritto di accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati. (C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463; id., Sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961; id., Sez. VI, 25 settembre 2002, n. 4883; id., Sez. VI, 30 settembre 1998, n. 1346). Infatti, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell’esistenza delle notizie riferibili all’interesse di cui l’istante è titolare in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull’attività stessa (C.d.S., Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 218). Tuttavia, proprio per evitare che una posizione così rigida impedisca, di fatto, al privato ogni tipo di accesso di fronte ad un’amministrazione neghittosa, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l’esistenza degli atti a cui chiede l’accesso e l’amministrazione non fornisce la prova a sostegno del proprio assunto dell’inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l’accesso. Per tutti questi motivi, quindi, mere presunzioni logiche senza riscontri fattuali ed asserzioni categoriche anch’esse senza elementi di supporto rappresentano aspetti probatori che non sostanziano il minimo richiesto per accogliere la domanda di accesso

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 07678**Accesso a documenti relativi a indagine ispettiva non ancora conclusa**

Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di difesa - Inaccessibilità

In tema di diniego di accesso opposto dall'amministrazione sulla base di norme che precludono l'accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l'accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - prevalgono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3798; 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n. 2366, 26 gennaio 1999, n. 59). Se l'indagine ai cui atti si chiede di accedere non è ancora conclusa, non essendo stato emesso alcun provvedimento lesivo, di conseguenza all'interesse alla riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale, e soprattutto, attuale esigenza di difesa. Le precauzioni individuate dal TAR (TAR ABRUZZO - PESCARA, Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 00112), relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2009, n. 07671**Diritto di accesso delle imprese operanti in regime di concorrenza agli atti determinativi dell'assetto del mercato sotto il profilo sia autorizzativo, sia sanzionatorio riguardanti le altre imprese del settore**

Legittimazione attiva all'accesso

L'impresa in regime di concorrenza nell'ambito di un mercato rilevante è legittimata ad accedere all'insieme dei documenti afferenti alle attività di vigilanza e controllo poste in essere dall'autorità competente, sulle cui condizioni competitive incidano direttamente sia poteri di controllo e di vigilanza, sia l'ado-

zione di conseguenti misure sanzionatorie a carico dei vari operatori in concorrenza (C.d.S., Ad. Plen., n. 6 del 1999).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 07486

Diniego opposto dall'amministrazione una volta notificato il documento

Illegittimità

L'assunto per il quale "non può ritenersi serio l'interesse dell'appellante all'acquisizione di un documento di cui lo stesso è già inconfutabilmente in possesso", è del tutto sconfessato a livello normativo. La valutazione di meritevolezza proposta è del tutto estranea alla previsione di legge, che ha invece come presupposti per l'accesso unicamente l'esistenza di una situazione giuridica tutelabile e il nesso di strumentalità. Il comportamento del privato, quand'anche pretestuoso, non è considerato dalla norma e si colloca all'esterno dell'area di rilevanza delineata dalla legge. Non ha quindi alcun rilievo se il privato ha perso, ha distrutto o semplicemente dimenticato il documento, ciò che conta è che sussistano le condizioni oggettive per ottenere l'ostensione del documento.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 07486

Accesso alla cartella di pagamento

Accessibilità

Per i concessionari vige la norma dell'art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che li obbliga a "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". In relazione alla particolare tipologia di atti detenuti, quindi, il legislatore individua direttamente un obbligo di custodia degli atti ed un dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente. Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta d'accesso non può essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 07486**Rilascio, in luogo del documento richiesto, di altro documento ritenuto equipollente***Illegittimità*

All'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, non è permesso sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente. La ragione di ciò deriva espressamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che, all'art. 22 lett. d), fornisce la nozione di documento amministrativo e nello stesso contesto, alla lett. a), precisa come il diritto di accesso sia "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di sucedanei. La differenza ontologica tra i due documenti, quindi, non può essere superata dall'omogeneità contenutistica. Elemento fondante dell'actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito al privato all'originale, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (C.d.S., Sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 07486**Interesse all'accesso**

Limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso - Illegittimità degli apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile

L'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione (C.d.S., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, quest'ultimo, deve essere considerato in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti

in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2009, n. 6199

Competenza per territorio

Rilevanza della sede legale dell'entità nei cui confronti sia stata rivolta l'istanza d'accesso

Ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere dal ricorso ex art. 25, L. n. 241/1990, è determinante la circostanza per cui l'istanza di accesso sia stata rivolta in via esclusiva nei confronti di un'entità (quale, ad es., la Procedura ex L. n. 95/1979) avente sede legale nell'ambito della circoscrizione di un determinato T.A.R. e che svolge la propria attività in modo esclusivo nell'ambito della medesima circoscrizione.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009, n. 05201

Ricorso in materia di accesso agli atti amministrativi assunto in decisione prima della scadenza del termine di trenta giorni

Illegittimità

Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/1990, non può essere posto in decisione prima del decorso del termine di trenta giorni dall'ultima notifica, pena la lesione del diritto di difesa delle parti evocate in giudizio (in termini, C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 869); la intervenuta violazione della disposizione richiamata inficia la pronuncia gravata, imponendone l'annullamento con rinvio al primo giudice.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2009, n. 05199

Accesso a documenti relativi a indagine ispettiva conclusa

Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di difesa - Inaccessibilità, a meno che non si dimostri l'interesse della parte richiedente all'accesso, l'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà

Deve essere sottratta al diritto di accesso la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata. (v. anche C.d.S., Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842). Detta sottrazione si giustifica con la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a

tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere. Anche nelle più risalenti pronunce che ammettevano la praticabilità piena (seppur nella forma della visione) dell'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori rese in occasione delle verifiche ispettive è stato sottolineato che, a cagione della delicatezza della problematica, potenzialmente foriera di conflitto tra contrapposte posizioni attive costituzionalmente protette (diritto di difesa; diritto della persona alla riservatezza; esigenza specialpreventiva di difesa sociale), dovesse penetrantemente indagarsi in ordine all'interesse della parte richiedente l'accesso, all'attualità ed indispensabilità dell'esercizio di tale facoltà: ovviamente, come avviene per qualsiasi altro presupposto processuale, in ordine alla sussistenza di tale elemento, è doveroso che il Giudice adito si interroghi anche ex officio.

Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2009, n. 05100

Accesso ad atti relativi a procedura concorsuale

Inaccessibilità per il richiedente che non ha partecipato al concorso stesso

Il richiedente, che non ha partecipato alla selezione concorsuale, non può accedere agli atti del concorso stesso, poichè la sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata soltanto alla presunzione di errore dell'Amministrazione nella indizione della stessa; l'accesso deve essere supportato da un interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere astratto, alieno dal procedimento e connotato su presunte illegittimità non collegate ad una specifica iniziativa amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in relazione.

L'accesso agli atti è collegato con l'esigenza da parte del soggetto aspirante accedente di conoscere determinati atti al fine di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera giuridica ed un interesse per procedere nella sede ritenuta più opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche. Non rientra nella fattispecie quella della completezza documentale per meglio operare in sede giustiziale: se un ricorso vi è stato, vuol dire che la fase della conoscenza della lesione si è già verificata e sono state intraprese le opportune azioni a tutela della medesima lesione; per cui sarà il giudice o l'Autorità amministra-

tiva, qualora ne abbia l'esigenza a chiedere il deposito o la trasmissione di alcuni atti, anche a richiesta di parte.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 04838

Accesso agli atti di adozione del P.G.R. - Piano di Governo del territorio

Inapplicabilità delle norme generali sull'accesso previste dalla L. n. 241/90

Per i procedimenti riguardanti l'accesso agli atti di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio', si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso (...) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione". Ciò avviene non perché quei procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano è disciplinata da norme speciali che prevalgono pertanto su quelle generali, norme che si rinven- gono, in particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge". Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all'approva- zione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili agli interessati nelle par- ticolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 03319

Diniego di accesso ai progetti presentati dalle ditte partecipanti ad una proce- dura di project financing motivato in riferimento al fatto che la ditta richie- dente è stata esclusa dalla procedura

Inaccessibilità

In tema di project financing, l'interesse a veder prescelto il proprio progetto di opera pubblica, e quindi di assumere la posizione del promotore nella relativa

procedura, contiene ed implica anche l'interesse all'aggiudicazione della concessione che, in definitiva, rappresenta il vero "bene della vita" cui tende il presentatore del progetto. Nella fase che si compie con la selezione del progetto da dichiarare di pubblico interesse, uno degli elementi di tale progetto (il piano economico - finanziario) è destinato a diventare l'elemento fondamentale per lo svolgimento della successiva gara ad evidenza pubblica, ed in particolare per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; un simile accesso, quindi, consentirebbe, quanto meno al richiedente (cui non risulta interdetta la partecipazione alla fase di gara ad evidenza pubblica per la individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa), di conoscere non solo i valori degli elementi necessari del piano economico - finanziario del progetto posto a base di gara per la determinazione dell'offerta, ma addirittura gli elementi costitutivi del piano economico - finanziario stesso (analisi dei prezzi, dei costi, le modalità di gestione dell'opera, l'eventuale ammortamento degli oneri finanziari, etc) del progetto posto a base di gara, alterando sicuramente la procedura ad evidenza pubblica. Ciò in quanto tale specifica conoscenza (non prevista dalla legge) consentirebbe di avere, rispetto agli ordinari tempi della gara pubblica, un maggiore lasso di tempo per formulare eventualmente un'offerta migliorativa di quella ricavabile dal presentato piano economico - finanziario.

Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2009, n. 02749

Diritto di un cittadino, che ha subito un incidente a causa dei lavori di realizzazione della rete tranviaria, di accedere alla documentazione inerente i lavori di costruzione della rete stessa al fine di proporre azione di risarcimento dei danni

Accessibilità

Risulta indiscutibile che l'*actio ad exhibendum* promossa dal cittadino sia sorretta da un interesse concreto, diretto e attuale. L'appellato ha difatti subito una lesione dell'integrità psico-fisica che ascrive a responsabilità del committente e dell'esecutore di lavori relativi alla locale rete tranviaria. E' evidente allora che l'esigenza di conoscere quantomeno la ditta o la ragione sociale dell'impresa incaricata di realizzare le opere e lo stato di avanzamento delle stesse (onde individuare il soggetto tenuto all'osservanza delle indispensabili cautele nella custodia del cantiere) non sia preordinata a mera emulazione né punti al

conseguimento di utilità non meritevoli di tutela; altrettanto incontrovertibile è, da un lato, la circostanza che la lesione patita ponga il cittadino in una situazione certamente differenziata e qualificata e, dall'altro lato, il peculiare rilievo che l'ordinamento assegna, ai fini dell'accesso, alle esigenze di difesa, stante l'inviolabilità del relativo diritto. Sussiste altresì, in considerazione della preannunciata intenzione di verificare il ricorso dei presupposti per l'avvio di un giudizio di risarcimento del danno, anche l'attualità dell'interesse fatto valere e, sotto questo aspetto, i documenti chiesti in visione, in disparte il profilo della sufficiente specificazione degli stessi che pure non appare contestabile, sicuramente si configurano quale mezzo al fine dell'esercizio del rimedio giurisdizionale prospettato. L'unico limite legale all'accesso è semmai da rinvenirsi, con particolare riferimento all'ambito dell'istanza formulata dall'appellato, nell'art. 13 del d.lgs. n. 113/2006. La disposizione citata, fatta salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici per gli appalti segreti o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, prevede ipotesi tassative di differimento dell'accesso, correlate sia alla natura delle procedure di gara esperite, sia all'oggetto dei documenti richiesti, sia, soprattutto, al tempo in cui intervenga l'istanza di accesso: la conseguenza della disciplina è che gli atti esplicitamente menzionati dall'art. 13, almeno fino alle scadenze dei vari termini ivi fissati, non possono essere comunicati a terzi né resi in qualsiasi altro modo noti.

Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 01115

Diniego opposto alla ditta classificatasi seconda in una gara di appalto di accedere agli atti riguardanti l'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla P.A. con l'aggiudicataria

Illegittimità

E' illegittimo il diniego opposto alla ditta classificatasi seconda in una gara di appalto di accedere agli atti riguardanti l'esecuzione del contratto di appalto stipulato dalla P.A. con l'aggiudicataria, se tale ditta ha giustificato la propria richiesta di accesso, indicando, puntualmente, l'interesse attuale, diretto e concreto fatto valere. In questa prospettiva, la posizione della ditta è nettamente differenziata da quella del comune cittadino che aspira ad un "controllo generalizzato" dell'azione amministrativa ed è certamente collegata al presupposto normativo fissato dall'articolo 22 della legge n. 241/1990.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 01074**Diniego di accesso ai provvedimenti di trasferimento di dipendenti adottati dalla P.A. ex L. n. 104/1992 per l'assistenza di familiari handicappati***Legittimità - Prevalenza del diritto alla riservatezza sul diritto d'accesso*

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 lettera d) della legge n. 241 del 1990 sono di norma esclusi dall'accesso i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di persone fisiche. Peraltro, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la precisazione che nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona fisica l'accesso va consentito solo se indispensabile e nei termini di cui all'art. 60 del D. L.vo n. 196 del 2003, e quindi solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare mediante la richiesta di accesso è di rango pari ai diritti dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un diritto fondamentale e inviolabile. Per conseguenza, il giudice è spesso chiamato a dettare le regole conseguenti alla predetta, delicata comparazione fra diverse categorie di interessi coinvolti, essendo previsto che le esigenze di tutela siano recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto. Il tenore letterale e la ratio della normativa in questione impongono infatti di volta in volta un'attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell'accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con contestuale salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Nel caso all'esame, ove si proceda a tale comparazione non può non rilevarsi come in realtà le esigenze difensive addotte dall'interessato (richiesta di essere assegnato ad altra sede) risultino del tutto recessive rispetto alla delicatezza dei dati personali (appunto riservatissimi, concernendo situazioni di handicap grave), cui lo stesso pretende di accedere.

Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 00741**Proposizione dell'*actio ad exhibendum* in pendenza di un ricorso giurisdizionale***Legittimità*

L'interesse legittimante a proporre l'azione d'accesso ex art. 25 legge n. 241 del 1990 non è intaccato dal fatto che il richiedente ha avanzato domanda di esibi-

zione di quegli stessi documenti in pendenza di un ricorso giurisdizionale. Il rimedio speciale previsto a tutela del c.d. "diritto di accesso" deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice. L'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14).

Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2008, n. 01363

Accesso alle sentenze

Inaccessibilità

E' inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso avente ad oggetto delle sentenze, perché il diritto rivendicato dalla istante non è riconosciuto dall'art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto dette sentenze non possono essere ricondotte al genere dei "documenti amministrativi", formati dalla amministrazione. Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale", le "sentenze" (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso. Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell'art. 22, che si riferisce ad "atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione", che siano espressione di una "attività amministrativa", sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione. Altro ostacolo di ordine positivo è dato rinvenire nella dizione dell'art. 23 della legge n. 241/1990, che specifica i soggetti passivi dell'accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono *atti* con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. L'assimilazione della "sentenza" al "documento amministrativo" deve arrestarsi al primo termine, cioè al "documento", non potendo mettersi in dubbio che anche la sentenza sia un documento, nel senso che è qualcosa che rappresenta "un contenuto", rendendolo utilizzabile; non è possibile procedere oltre nella iden-

tificazione dei due “documenti”, giacché la qualifica di “amministrativo” del documento, in relazione al quale è previsto l’accesso, non può in alcun modo essere assegnata alla “sentenza”, che conclude il processo, e non il procedimento.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 267

Accesso agli atti degli Enti pubblici economici

Accessibilità

L’attività degli enti pubblici economici è sempre vincolata alla realizzazione dell’interesse pubblico, cui gli artt. 22 e 23 della L. n. 241/1990 correlano il diritto d’accesso, anche se la legge consente loro d’adoperare istituti di diritto comune.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 10 2006, n. 6440

Diritto d’accesso - Nozione di “situazione giuridicamente rilevante”

Maggiore ampiezza rispetto all’interesse all’impugnativa dell’atto cui si chiede d’accedere

La nozione di “situazione giuridicamente rilevante” ex art. 22, L. n. 241 del 1990, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, si configura come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all’accesso deve, conseguentemente, essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e i documenti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto.

Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2006, n. 3593

Atti del procedimento elettorale

Inaccessibilità

Il verbale, le tabelle e le schede elettorali, detenute dalla Segreteria del Consiglio regionale in plichi sigillati, non sono accessibili al pubblico e neppure possono essere considerati come documenti amministrativi “detenuti” dall’Amministrazione depositaria, ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. n. 241/1990, per la ragione che i documenti contenuti nei plichi sigillati non sono accessibili neanche all’Amministrazione depositaria e sono tenuti a disposizione dell’autorità preposta a dirimere eventuali controversie elettorali, la quale ultima deve necessariamente trovare i plichi intatti.

**MASSIME
DELLE PRONUNCE
RESE DAI TAR
IN MATERIA D'ACCESSO**

TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 10 marzo 2011, n. 2181**Sufficiente indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'istanza d'accesso senza necessaria specificazione degli estremi identificativi**

Ammissibilità del diritto d'accesso in assenza di formale identificazione dell'atto

L'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo e data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto richiesto ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda.

TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 10 marzo 2011, n. 2181**Esclusione dall'accesso agli atti ispettivi dell'INPS solo nei casi espressamente previsti dalla legge**

Inaccessibilità - Limiti

L'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 24 L. n. 241 del 1990; art. 8 d.P.R. n. 352 del 1992 e art. 4 d.lgs. n. 39 del 1997), casi che non ricorrono quando nei documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento di accertamento dell'INPS, nei confronti del datore di lavoro, non sia ravvisabile alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.

TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 10 marzo 2011, n. 2181**Illegittimità del diniego di accesso agli atti ispettivi dell'INPS fondato sulla necessità di tutelare la riservatezza dei lavoratori**

Prevalenza del diritto alla difesa dei propri interessi giuridici a fronte delle norme regolamentari preclusive dell'accesso

È illegittimo il rigetto, da parte dell'I.N.P.S., dell'istanza d'accesso presentata dal datore di lavoro, tendente ad ottenere copia dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo, conclusosi con un verbale di accertamento, motivato con l'esigenza di tutelare la riservatezza dei lavoratori dipendenti e delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del procedimento ispettivo. Infatti, le

norme (art. 17, comma 2, del regolamento dell'I.N.P.S. n. 1951 del 1994) che precludono l'accesso alla documentazione contenete dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti, recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della "difesa" dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, settimo comma, L. n. 241 del 1990.

TAR Campania-Napoli, Sez. VI, 16 giugno 2010, n. 14859

Denunce e/o segnalazioni

Accessibilità

Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., C.d.S. Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). Deve essere, infatti, rilevato che l'art. 22 della legge 241/90 disciplina l'accesso come principio generale dell'attività amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce che "deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". La tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569). La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore e all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). Il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato" dell'autore di una

dichiarazione rilevante nell'ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

TAR Puglia-Bari, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1903

Diritto di accesso agli atti di una gara di appalto ed ai pareri richiesti dalla P.A. redatti non già da avvocati ma da professionisti tecnici

Inaccessibilità

Sono sottratti all'accesso i pareri legali resi da professionisti esterni allo scopo di definire la strategia difensiva dell'Amministrazione, rispetto ad un contenzioso già in essere ovvero imminente, mentre deve essere consentita, a chi vi abbia interesse, la conoscenza dei pareri legali utilizzati dall'Amministrazione nell'ambito della normale istruttoria procedimentale (cfr. per tutte C.d.S., Sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200). La riferita interpretazione deve essere estesa alle ipotesi in cui l'interessato reclami la visione di pareri e perizie di carattere tecnico, redatte non da avvocati ma da professionisti tecnici (ingegneri, architetti, etc.), essendo identica la ratio, quando l'attività di consulenza sia comunque strumentale alla predisposizione della difesa in giudizio, come nella fattispecie.

TAR Piemonte-Torino, Sez. I, 15 febbraio 2010, n. 00934

Diritto d'accesso dei consiglieri comunali agli atti di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, affidataria di alcun servizi pubblici locali

Accessibilità

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali si estende anche agli atti formati o stabilmente detenuti da tutte le aziende o enti partecipati dal comune, non richiedendosi che le stesse integrino la figura dell'*in house providing*. La ratio dell'estensione del diritto d'accesso dei consiglieri, operata dall'art. 43 del TUEL anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti del Comune, risiede nel fatto che tali aziende ed enti dipendenti sono quelli che gestiscono pubblici servizi locali. Il legislatore ha, cioè, inteso individuare quali soggetti passivi del diritto di accesso dei rappresentanti della popolazione locale, gli enti o le aziende dipendenti che gestiscano servizi pubblici locali per il Comune. La figura della società in house, quindi, è solo uno dei possibili soggetti legittimati passivi della richiesta e del diritto di accesso dei consiglieri, non esaurendo certo il novero di tutti i legittimati passivi, poiché tale figura non esaurisce il novero delle società partecipate dall'Ente locale che possono gestire i servizi pubblici locali. Il *proprium* che contrassegna le aziende o enti dipendenti del Comune,

di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, ai fini dell'assoggettamento al diritto di accesso dei consiglieri comunali, è da individuare nell'essere l'azienda o l'ente affidatario della gestione di un pubblico servizio locale, dovendosi includere nel novero di tali enti o aziende dipendenti, nei cui confronti il consigliere comunale vanta il diritto di accedere a tutti agli atti e informazioni utili all'espletamento del suo mandato, anche le società partecipate dal Comune o dalla Provincia in misura maggioritaria e che gestiscano servizi pubblici locali per conto del Comune o della Provincia.

TAR Piemonte-Torino, Sez. I, 15 febbraio 2010, n. 00934

Diritto di accesso del consigliere comunale

Estensione del diritto

E' conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali un'accezione alquanto ampia, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincolando l'istanza sia dall'onere motivazionale che da quello formale della espressione in forma scritta. Anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione particolarmente lata di informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, precisando che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato" (C.d.S., Sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5264). Né per altro verso può riconoscersi all'Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all'interesse del consigliere alla visione degli atti e all'ottenimento delle informazioni, poiché "l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)" (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).

TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 00549

Accesso alle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore di opere pubbliche

Inaccessibilità

Devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa. (ex multis, C.d.S.

Sez. V 15 aprile 2004 n. 2163; C.d.S. Sez. V 10 luglio 2002 n. 3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847). Ciò è stato definitivamente ed espressamente consacrato nell'art. 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109), con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti pregressi all'entrata in vigore del predetto Regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 232 del d.P.R. n. 554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite o esaurite. La ratio delle disposizioni medesime è rappresentata dalla necessità di evitare la diffusione, al di fuori dell'amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla esatta esecuzione del contratto.

TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 000633

Accesso agli atti del procedimento disciplinare, ivi compreso il testo dell'esposto da cui origina il procedimento, da parte di un libero professionista

Accessibilità

Il libero professionista può accedere ad un esposto presentato contro di lui al proprio ordine professionale ed ha diritto ad ottenere l'esibizione e la copia di detta nota nonché di tutti gli atti eventualmente contenuti nel fascicolo aperto in proposito in conseguenza di detto esposto.

TAR Campania-Salerno, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 01029

Diniego di accesso ai certificati sanitari prodotti da un insegnante al fine di ottenere l'assegnazione di una sede diversa

Legittimità

L'interesse attinente all'assegnazione presso una sede di lavoro piuttosto che ad un'altra non può che recedere, in quanto di "rango" palesemente inferiore, rispetto all'interesse del controinteressato alla tutela della riservatezza dei dati inerenti al suo stato di salute: esso non assume connotazioni qualitative tali da giustificare l'inquadramento come "diritto della personalità" o come "libertà fondamentale e inviolabile". Ciò si verifica a maggior ragione quando nessuna specifica ragione (atta a misurare lo spessore dell'interesse predetto, anche in comparazione con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non esibiti) è stata addotta dalla parte ricorrente al fine di giustificare la sua preferenza per l'istituto cui è stata invece assegnata la controinteressata.

TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 29 gennaio 2010, n. 00201**Diritto di accesso di una ditta partecipante ad una gara di appalto alla documentazione allegata all'offerta rimasta aggiudicataria e sulla possibilità o meno di negare tale diritto facendo riferimento a ragioni di riservatezza***Accessibilità*

La ditta partecipante ad una gara di appalto, in quanto impresa che ha partecipato con esito sfavorevole alla procedura e che manifesta l'intenzione di agire in giudizio per ottenere l'annullamento degli atti della gara, ha un interesse concreto ed attuale e, pertanto, tale da sorreggere l'istanza ad accedere alla documentazione allegata all'offerta rimasta aggiudicataria; né, peraltro, è dato evincere quali siano le ragioni per le quali il preteso interesse alla riservatezza dell'aggiudicataria debba considerarsi prevalente sull'interesse della ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta.

TAR Campania-Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 00448**Diritto di accesso del consigliere comunale a tutte le delibere approvate dal Consiglio di amministrazione di una società consortile, del cui capitale l'ente locale detiene una percentuale***Accessibilità*

La giurisprudenza ha esteso agli atti degli enti partecipati il diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto dal richiamato art. 43 del TUEL ricorrendo senz'altro *l'eadem ratio* e l'omogeneità di funzione dell'istituto. Se è vero, infatti, che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, è altrettanto vero che queste ragioni speciali che giustificano il sindacato dei consiglieri comunali sugli atti comunali devono valere parimenti anche allorquando le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi strumenti societari partecipati. Le società partecipate pubbliche, quindi, siano esse strumentali agli enti partecipanti o concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale, secondo il principio di

legalità, di cui all'art. 97 Cost. e al capo I della legge n. 241 del 1990. Finché questi strumenti societari impiegano soldi pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l'erogazione di servizi pubblici, non è consentito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di sottrarsi alle regole di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e il servizio pubblici. E così come è consentito al consigliere comunale di controllare l'operato dell'ente di appartenenza, così deve essergli consentito di controllare il modo in cui operano gli strumenti societari di cui l'ente di appartenenza intende avvalersi per il perseguimento (ancorché indiretto) di quelle stesse finalità pubblicistiche (di funzione o di servizio) appartenenti al suo ambito di competenza.

TAR Campania-Napoli, Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 00448

Art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Natura dell'azione avverso il diniego d'accesso

L'azione avverso il diniego dell'accesso, regolata dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990, pur avendo natura impugnatoria, quanto al modo e ai termini di proposizione, assume natura di accertamento e di condanna, quanto alla cognizione rimessa al giudice in relazione alla prevista pronuncia, in caso di accoglimento del ricorso, di condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti richiesti. Ne segue che, in disparte la questione di quale sia la consistenza - se di diritto soggettivo o di interesse legittimo - della pretesa fatta valere all'accesso ai documenti amministrativi, l'ambito della cognizione del giudice si estende anche oltre lo schermo dello specifico atto di diniego opposto e/o delle specifiche censure avverso l'atto di diniego proposte in ricorso, investendo in sostanza la fondatezza della pretesa di accesso fatta valere.

TAR Sardegna, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 00089

Art. 13 Codice dei Contratti Pubblici

Differimento dell'accesso agli atti di verifica delle offerte anomale nelle gare di appalto fino alla data di aggiudicazione definitiva - Limiti di applicabilità

La disciplina del diritto di accesso nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sebbene contenga un generale rinvio alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990, si differenzia da quest'ultima in alcuni profili, regolati dall'art. 13 del codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda il disposto con-

tenuto alla lettera c-bis del comma 2, dell'art. 13 cit., introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, ai sensi del quale "in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta" l'accesso è differito "fino all'aggiudicazione definitiva", questo è raffrontabile, anche sul piano letterale, con la disposizione contenuta nella lettera c) del medesimo art. 13, comma 2 ("in relazione alle offerte" il diritto di accesso è differito "fino all'approvazione dell'aggiudicazione"), in ordine alla quale in giurisprudenza si è correttamente osservato che l'ambito di applicazione non può essere esteso fino a comprendere il differimento dell'accesso per la documentazione relativa all'offerta presentata in gara dal medesimo concorrente che richieda l'accesso (così T.A.R. Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2009, n. 178), in particolare quando si tratti degli atti con i quali si sancisce l'esclusione dalla procedura di gara di una impresa concorrente, poiché in tal caso trova applicazione prevalente l'art. 79, quinto comma, lettera b), del medesimo Codice dei contratti pubblici ("In ogni caso l'Amministrazione comunica di ufficio l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione"). Tale soluzione esegetica deve essere accolta anche con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera c-bis, in cui la documentazione richiesta ha per oggetto gli atti di verifica della congruità dell'offerta della stessa ricorrente, procedura conclusasi con esito negativo e quindi con l'esclusione della concorrente per anomalia dell'offerta.

TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 00040

Diritto di accesso di un candidato ad una competizione elettorale agli atti del procedimento elettorale, e, in particolare, ai certificati medici abilitanti

Accessibilità senza indicazione del soggetto di riferimento

S'impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli opposti interessi al diritto di accesso, quale connesso ai principi di "informazione e trasparenza" ed al diritto d'azione, ed al diritto alla "privacy" degli elettori "assistiti", che hanno un pari valore primario. Un bilanciamento possibile, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 196/2003, è rappresentato dalla riduzione del certificato medico al mero dato sanitario, senza l'indicazione del soggetto di riferimento (rilascio di fotocopia con nominativo casato e/o annerito); quel che, invero, interessa parte ricorrente è la tipologia dell'infirmità impeditiva e giustificativa del voto assistito (cd. rapporto di strumentalità per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante: C.S. n. 7486/2009).

TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 00017**Accesso da parte di un consigliere comunale agli atti di un procedimento giurisdizionale estinto***Accessibilità*

Il ricorso per decreto ingiuntivo e la richiesta del giudice di integrazione dei mezzi probatori attengono ad un procedimento giurisdizionale da considerare estinto a seguito della rinuncia dell'Amministrazione e, pertanto non rientrano in quella categoria di atti ai quali l'accesso può essere negato anche al Consigliere comunale che ne faccia richiesta.

TAR Lombardia-Milano, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 00017**Accesso da parte di un consigliere comunale al parere legale espresso in ordine alla rinuncia da parte del Comune ad un procedimento giurisdizionale intrapreso dall'ente***Inaccessibilità*

Il parere legale che avrebbe suggerito all'Amministrazione di ritirare la richiesta di decreto ingiuntivo, rientra tra gli atti di consulenza che gli organi decidenti della Amministrazione acquisiscono al fine di meglio conformare la propria azione a criteri di legittimità e di opportunità e che, pertanto, non possono formare oggetto di accesso, senza violare il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell'organo decidente che deve restare libero nell'acquisizione dei pareri che ritiene necessari alla formazione di una propria sua corretta volontà e nella loro conseguente valutazione. Pertanto l'accesso, rispetto al suddetto documento, non può essere consentito.

APPENDICE

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Testo originario*

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 192 del 18 agosto 1990)

“Omissis”

CAPO V – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Articolo 22**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma primo, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27.

Articolo 23

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.

Articolo 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 25

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

* Per il testo attualmente vigente del Capo V vedi paragrafo 2.1 di questo volume

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Articolo 26

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel pre-detto comma primo s'intende realizzata.

Articolo 27

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio dei ministri. essa è presieduta dal sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai presidenti delle rispettive camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della presidenza del consiglio dei ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle camere e al presidente del consiglio dei ministri; propone al governo modificazioni dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma primo dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo.

Articolo 28

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

Legge 24 ottobre 1977, n. 801*

“Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 7 novembre 1977)

Articolo 1

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla appozione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Articolo 2

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Articolo 3

È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Articolo 4

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Articolo 5

I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

È abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

* La presente legge è stata abrogata dall'articolo 44, Legge 3 agosto 2007, n. 124, con i limiti e la decorrenza ivi indicati. Si riporta di seguito il testo dell'art. 44, Legge 3 agosto 2007, n. 124: “articolo 44. Abrogazioni: 1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi. 2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3. 3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente. 4. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione «SISMI» si intende riferita all'AISE, l'espressione «SISDE» si intende riferita all'AISI, l'espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l'espressione «CIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge”.

Articolo 6

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Articolo 7

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Articolo 8

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Articolo 9

Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Articolo 10

Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Articolo 11

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Articolo 12

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Articolo 13

Le parole «segreto politico o militare» contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «segreto di Stato».

Le parole «provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352» contenute nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «provvede a norma dell'articolo 352».

Articolo 14

La rubrica dell'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificata: «Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio».

Il primo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell'articolo 351 dello stesso codice.

Articolo 15

L'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato».

Articolo 16

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

Articolo 18

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

Articolo 19

Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Via della Mercede, 9
00187 Roma

Capo Dipartimento
Diana Agosti

Tel. 06.67793141

Fax 06.67794802

e-mail: segreteriadica@palazzochigi.it

P.E.C.: segreteria.dica@mailbox.governo.it

**Ufficio affari generali e attività
di indirizzo politico-amministrativo**

Capo Ufficio
Ilaria Antonini

Segreteria redazionale

Rosanna Fasulo

Si ringraziano per la collaborazione:

Luigi Capogna e Vittoria Eleonora Capalbo

Segreteria della Commissione

Ufficio Affari Generali e Attività
di Indirizzo Politico-Amministrativo
Front-Office

Tel 06.67796700

Fax 06.67796684

P.E.C.: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Sito: www.commissioneaccesso.it



